

INDICE

Cap. I

NOZIONI GENERALI

- Concetti pag. 3

Cap. II

NORMATIVA

- Principi costituzionali pag. 6
- Le minoranze riconosciute - La legislazione pag. 6
- Diritti riconosciuti pag. 8
- Le comunità "sprovviste di territorio" - Tutela pag. 8
- Problematiche sanitarie pag. 11
- Non discriminazione pag. 13

Cap. III

ASPETTI STORICI E GEOGRAFICI

- Consistenza numerica pag. 19
- Origine ed epoca presunte dell'insediamento nell'attuale territorio pag. 19
- Aree geografiche di distribuzione pag. 25

Cap. IV

LINGUA E ASPETTI SCOLASTICO-EDUCATIVI

- La lingua pag. 28
- La scolarizzazione pag. 29
- La lingua nelle attività scolastiche pag. 29

Cap. V

RELIGIONE E CULTURA

- La religione ed i miti pag. 30
- L'identità etnica pag. 33
- Il diritto tradizionale pag. 34
- La filosofia pag. 38
- Forme associative e circoli culturali pag. 40
- Organi di stampa pag. 40

Collegamento

- con Stati esteri pag. 41
- con altri gruppi minoritari diversi pag. 41

- con nuclei appartenenti alla stessa minoranza dislocati in altre parti del territorio nazionale	pag. 41
- Attività come raduni, feste popolari, convegni, conferenze	pag. 41
- Una cultura tra crisi e cambiamento	pag. 41
- Tra nomadismo e sedentarizzazione	pag. 45
- La casa e l'habitat	pag. 46
- La famiglia	pag. 49

Cap. VI

PROBLEMATICHE

- Questioni aperte e prospettive	pag. 53
- Conclusioni	pag. 56

Cap. VII

NORMATIVA E DOCUMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

- Normativa Statale e Locale	pag. 58
- Documenti internazionali	pag. 65
- Leggi regionali	pag. 77
- Circolari ministeriali	pag. 79
- Varie	pag. 81

CAP. I

NOZIONI GENERALI

1 - Minoranza nazionale:

Gruppo numericamente inferiore rispetto al resto della popolazione di uno Stato, i cui membri, che sono cittadini di quello Stato, hanno caratteristiche etniche, religiose o linguistiche diverse da quelle del resto della popolazione, e sono animati dalla volontà di salvaguardare la propria cultura, tradizione, religione o lingua.

2 - Minoranza storica:

Identiche caratteristiche di cui al punto 1, con l'aggiunta della storicità. L'insediamento nel territorio è considerato antico se protrattosi fino al 1800 (principio uniformemente accettato in Europa occidentale).

3 - Minoranza nuova:

Identiche caratteristiche di cui al punto 1, con l'aggiunta di un insediamento relativamente recente (gruppi di immigrati dopo la prima guerra mondiale).

4 - Minoranza etnica:

Identiche caratteristiche di cui al punto 1, con specificità della loro etnia (origine etnica). Per etnia, infatti si intende un gruppo umano determinato in base ai criteri di classificazione che possono essere di tipo molto diverso (linguistici, culturali, tratti fisici, ecc).

Peraltro, il concetto di etnia è assunto unicamente come strumento di indagine e non come determinazione della realtà.

5 - Minoranza linguistica:

Identiche caratteristiche di cui al punto 1 con l'aggiunta dell'aspetto linguistico (criterio della lingua come elemento di valutazione del patrimonio culturale delle minoranze).

6 - Zingari:

Gli Zingari sono appartenenti al gruppo etnico migrante, largamente incrociati con le popolazioni dei diversi paesi d'adozione (Europa danubiana e meridionale, Egitto e Africa settentrionale) ma risalente ad un ceppo indiano (India nord-occidentale), di cui reca tracce evidenti nei caratteri somatici.

L'abbigliamento è vistoso e le tradizionali occupazioni sono quelle di suonatori ambulanti, chiromanti, mercanti di cavalli e mendicanti.

Gli zingari presenti in Italia appartengono a due gruppi: ai "**Rom**" (più diffusi al Centro e al Sud e maggiormente tendenti alla sedentarizzazione) e ai "**Sinti**" (vivono al Nord Italia e hanno mantenuto più viva la tradizione del nomadismo).

7 - Nomadismo:

Aspetto culturale corrispondente alla mancanza dell'insediamento stabile e quindi allo spostamento perpetuo o periodico del gruppo o della comunità (spec. tribale), per lo più associato alla caccia, alla pastorizia e alla guerra.

In particolare, il nomadismo che caratterizza le comunità "sprovviste di territorio", ha causato varie suddivisioni individuate da toponimi: **Sinti** Gackane (della Germania), Estrakaria (dell'Austria), Valstike (dei paesi latini), ecc..

Altre distinzioni avvengono in base all'attività economica: i Lovara (da lob = cavallo in ungherese o da love denaro in romanes); i Kalderasha (calderai e indoratori) e i Churara (da churi = fabbricanti di setacci).

8 - Rom:

L'etnonimo "**Rom**" nella loro lingua detta "romanes", significa "uomo", termine che li differenzia dai non zingari, nel loro idioma detti "gagè", che in origine individuava i "contadini zotici e ignoranti".

CAP. II

NORMATIVA

1 - Principi costituzionali:

Le minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano sono tutelate per dettato costituzionale a datare dal 1948, anno dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica.

Gli articoli della Costituzione italiana che concorrono alla tutela sono diversi. All'**art. 2** che riconosce, in generale, e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, segue l'**art. 3** che afferma la pari dignità sociale di tutti i cittadini e la loro uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Fondamentale è, tuttavia, l'**art. 6** nel quale si dichiara esplicitamente che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. A rafforzare questo principio, di per sé molto esplicito, concorrono, poi altri articoli che da una parte pongono attenzione all'adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento (art. 5), mentre dall'altra danno ampio respiro alla stessa Costituzione, mirando alla conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Da quanto sopra si evince la volontà del legislatore di porre una solida base che tuteli fondamentalmente le componenti sociali più deboli, quali le minoranze linguistiche, intervenendo a rimuovere gli ostacoli, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza.

2 - Le minoranze riconosciute e la legislazione:

La legge **15 dicembre 1999, n. 482** "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" riconosce e tutela 12 minoranze etnico-linguistiche storiche (albanese, catalana, germaniche, greca, slovena, croata,

francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda), tenendo conto dei criteri: etnico, linguistico e storico nonché la localizzazione in un territorio definito.

Tre dei quattro criteri si riscontrano anche nella minoranza zingara di antico insediamento presente in Italia in quanto:

- 1) Criterio della storicità: **Rom, Sinti** e Caminanti sono presenti in Italia da circa 600 anni;
- 2) Criterio dell'etnicità: **Rom, Sinti** e Caminanti hanno una origine etnica;
- 3) Criterio linguistico: **Rom, Sinti** e Caminanti hanno una propria lingua denominata "romanés", riconosciuta dagli organismi internazionali e dai linguisti quale lingua minoritaria.

La legge ha inteso tutelare le minoranze etnico-linguistiche storiche presenti nel nostro Paese, (escludendo le nuove) al fine di attuare, in maniera compiuta, il dettato dell'art. 6 e degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Nel testo del disegno di legge era compresa, tra le minoranze storiche, anche quella zingara, per la quale si prevedevano medesime disposizioni di tutela.

L'approfondimento parlamentare fece emergere, però, la difficoltà di applicazione alla popolazione zingara di molte delle norme dell'articolato, per il mancato ancoraggio della stessa ad un territorio definito. Si decise, così, di prevedere per essa l'approfondimento in altro, specifico, provvedimento.

Pertanto, allo stato attuale, non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma che preveda e disciplini "l'inclusione" e il "riconoscimento" delle popolazioni Rom nel concetto di "minoranza etnico-linguistica".

Nella minoranza zingara storica la posizione giuridica (l'80% dei sedentarizzati **Rom** storici sono cittadini italiani) non è riconducibile ed accomunabile a quella degli zingari immigrati, provenienti in massima parte dall'Est Europeo, cosiddetti rifugiati **Rom** e richiedenti asilo.

Le popolazioni zingare sono presenti in Italia da circa 600 anni: provenendo dall'India, dopo una lunga sosta nell'Impero bizantino, agli inizi del 1400 si sono diffuse in tutta Europa, ivi compresa l'Italia, dove il più antico riferimento storico è datato 18 luglio 1422 nella Cronaca di Bologna; ma è molto

probabile che fossero giunti ancor prima nell'Italia meridionale, dati gli stretti legami che sempre sono intercorsi con la Grecia. Inoltre recenti studi sembrano comprovare una presenza a Venezia già nel XIII secolo.

3 - Diritti riconosciuti:

- Insegnamento delle lingue nelle scuole dell'obbligo;
- uso della lingua nell'Amministrazione pubblica;
- uso della lingua nei media;
- uso della lingua nella toponomastica ed onomastica locale.

4 - Le comunità "sprovviste di territorio" - Tutela:

Le comunità "sprovviste di territorio", residenti in Italia, sono prive di apposite norme per la reale salvaguardia della loro cultura e lingua.

Il rapporto tra le istituzioni e i **Rom** si presenta molto difficile: un tempo i Comuni italiani rifiutavano l'iscrizione anagrafica agli Zingari per non dover dar loro il domicilio di soccorso, così come le scuole rifiutavano i loro figli, sebbene cittadini italiani con diritto all'istruzione (vedasi circolari riportati in Appendice).

Attualmente, gli Zingari sono regolarmente iscritti, possono avere, anche se ancora trovano ostacoli burocratici, regolari licenze di commercio, di spettacolo viaggiante, di artigianato; frequentano la scuola (se lo vogliono).

Godono ordinariamente dell'assistenza sanitaria ordinaria.

Gli Organismi europei richiedono da tempo il riconoscimento e la tutela della minoranza zingara.

Il Consiglio d'Europa se ne è occupato sin dal 1969 ed ha creato un apposito gruppo di esperti. Anche il Parlamento europeo e, infine, la Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, oggi Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) si sono interessati alla stessa tematica.

Così, ad esempio, la Risoluzione 13, sottoscritta dal Comitato dei Ministri d'Europa il 22 maggio 1975, dichiarava che "il patrimonio linguistico e l'identità dei nomadi saranno salvaguardati". Chi siano questi "nomadi" lo precisa la Risoluzione 125 del 1981, con la quale si invitava i 23 Stati membri del Consiglio d'Europa a "riconoscere come minoranza etnica gli zingari e altri gruppi nomadi quali i Sami e, quindi, ad accordare loro il medesimo statuto e i medesimi vantaggi delle altre minoranze, soprattutto per ciò che concerne il rispetto e la tutela della loro cultura e della loro lingua".

Il Comitato dei Ministri dell'Educazione dell'Unione Europea in una sua Risoluzione (153/89) del 22 maggio 1989, nel dare indicazioni per una corretta scolarizzazione dei bambini zingari, sosteneva che si dovesse tenere conto del fatto che "la loro cultura e la loro lingua fanno parte da più di mezzo millennio del patrimonio culturale e linguistico europeo". Affermazione ribadita anche dal Parlamento europeo nel 1994 nella "Risoluzione sulla situazione degli zingari nella comunità" (A3-0124/94), in cui si riconosce "che il popolo **Rom** è una delle minoranze più importanti dell'Unione Europea", per cui vanno tutelate "la lingua e gli altri aspetti della cultura zingara come parte integrante del patrimonio culturale europeo"; e quindi si "raccomanda ai governi degli Stati membri di completare la Convenzione europea dei diritti umani con protocollo aggiuntivo sulle minoranze, nel quale la definizione di minoranza possa comprendere gli zingari in forma esplicita, attraverso un riferimento alle minoranze che non abbiano un territorio proprio".

Richiedendo una maggiore coordinazione fra gli Organismi internazionali, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella Raccomandazione 1203 del 1993, nel prevedere varie iniziative a tutela della cultura zingara, riteneva che "dovrebbero essere applicate alle minoranze zingare le disposizioni relative alle lingue sprovviste di territorio come definite dalla Carta europea delle lingue regionali e/o minoritarie" e pertanto "si dovrebbe perseguire la cooperazione con l'Unione Europea nei settori interessanti gli zingari, come l'educazione, la lotta contro la povertà, la salvaguardia del patrimonio culturale europeo, il riconoscimento delle minoranze e la promozione dell'uguaglianza dei diritti".

L'inserimento degli zingari nel discorso più ampio riguardante le minoranze europee trova espressione anche nel documento approvato dal Parlamento europeo il 9 febbraio 1994: "considerando che la diversità linguistica dell'Europa comunitaria costituisce un elemento fondamentale della sua ricchezza culturale", dopo aver ribadito la necessità di tutelare e promuovere le lingue meno diffuse, "esorta tutti gli enti competenti ad applicare per analogia le raccomandazioni della presente Risoluzione alle lingue minoritarie non autoctone (p. es. le lingue degli zingari **Rom** e **Sinti**)".

Problematiche sanitarie

In ordine alla problematica **sanitaria**, si specifica che le norme di settore vigenti in tema di assistenza sanitaria agli stranieri, rappresentate dal Testo unico sull'immigrazione, prevedono per gli stranieri regolarmente soggiornanti l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nonché la parità di trattamento e la piena eguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, garantendo altresì, nei presidi pubblici ed accreditati, per i cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e l'estensione dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. A tal riguardo sono, in particolare, garantiti i seguenti punti:

- 1) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
- 2) la tutela della salute del minore, in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
- 3) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi rientranti in campagna di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
- 4) gli interventi di profilassi internazionale;
- 5) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive e l'eventuale bonifica dei relativi focolai.

Inoltre, il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, nel quadro dei molteplici interventi necessari per superare l'emarginazione degli immigrati bisognosi, individua quale importante aspetto quello di assicurare l'accesso delle popolazioni immigrate al Servizio Sanitario Nazionale adeguando l'offerta di assistenza pubblica in modo da renderla visibile, facilmente accessibile, attivamente disponibile ed in sintonia con i bisogni di questi nuovi gruppi di popolazione, in conformità a quanto previsto dal citato testo unico sull'immigrazione che, come sopra accennato, ha sancito il diritto alle cure urgenti ed essenziali e alla continuità della cura anche per gli immigrati irregolari. Cita ancora il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 che, in tale contesto, sono necessari, tra l'altro, sia interventi di tipo informativo

dell'utenza immigrata sull'offerta dei servizi da parte delle Aziende Sanitarie Locali che l'individuazione all'interno di ciascuna A.S.L. di unità di personale esperto e particolarmente idoneo per questo tipo di rapporti. Il richiamato Piano Sanitario Nazionale specifica, infine, altre azioni prioritarie che riguardano i seguenti aspetti:

- 1) migliorare l'assistenza alle donne straniere in stato di gravidanza e ridurre il ricorso alle interruzioni volontarie di gravidanza;
- 2) ridurre l'incidenza della sindrome da HIV, delle malattie sessualmente trasmesse e della tubercolosi tramite interventi di prevenzione mirata a questa fascia di popolazione;
- 3) raggiungere una copertura vaccinale della popolazione infantile immigrata pari a quella ottenuta per la popolazione italiana;
- 4) ridurre gli infortuni sul lavoro tra i lavoratori immigrati, tramite interventi previsti a tal fine per i lavoratori italiani.

Non discriminazione

L'Italia ha provveduto con tempestività all'adozione di misure legislative, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della Costituzione, che investono anche la minoranza linguistica zingara presente nel nostro territorio.

Tali articoli affermano la eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e garantiscono le libertà personali, il diritto di riunione, il diritto di associazione, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Da tali articoli discende un aspetto di sintesi caratterizzante la posizione di ciascun soggetto di fronte al nostro ordinamento: l'affermazione dei principi di libertà e di uguaglianza; tale ultimo principio, al pari del primo, permea di sé l'intero sistema giuridico italiano e sancisce la parità di trattamento e la pari condizione davanti alla legge di tutti i cittadini, assumendo un significato di fondamentale cardine sul quale poggia la nostra Carta Costituzionale.

E' quindi possibile individuare nella nostra Costituzione due connotazioni fondamentali costituite:

a) dall'assoluto rispetto del nucleo essenziale di libertà assicurato dall'art. 2, il quale afferma che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Tale principio si sviluppa poi in una serie di più specifiche disposizioni concernenti le singole libertà;

b) dalla parità di trattamento, che è ampiamente prevista dal comma 1 dell'art. 3, il quale afferma la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Il citato comma 1 dell'art. 3, che evidenzia l'uguaglianza formale di ciascun cittadino, viene completato dal comma 2 del medesimo articolo che enuncia un principio di uguaglianza sostanziale, affermando che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

In sostanza, ne discende, per le Istituzioni, non solo l'obbligo di trattare le stesse situazioni nella stessa maniera, ma altresì il compito di raggiungere, attraverso l'adozione degli strumenti legislativi ed amministrativi del caso, il fine ultimo imposto in tale ambito dalla Costituzione: la reale uguaglianza tra i cittadini, che si concretizza nel rendere sostanzialmente uguali posizioni di partenza disuguali.

In tale quadro l'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, stipulata a New York il 7 marzo 1966 (legge 13 ottobre 1975, n. 654), ed il Governo italiano, ritenuta la necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza, ha altresì emanato il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modifiche nella legge 25 giugno 1993, n. 205, recante: "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa".

Il tema della lotta alla discriminazione in generale, che ben può trovare sottolineatura anche in questa sede, è stato da ultimo ripreso anche con la legge 6 marzo 1998, n. 40, che disciplina l'immigrazione e detta norme sulla condizione dello straniero, ove all'art. 41, comma 1, è stabilito che "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendente o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di

parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e ogni altro settore della vita”.

L'art. 42 prevede, altresì, l'istituzione di Centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per le vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

L'esperienza concreta vede attivi diversi Osservatori sulla discriminazione (come l'Osservatorio Nazionale sulla xenofobia e l'Osservatorio della Regione Piemonte sulle manifestazioni del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia in Italia).

Va comunque evidenziato che agli appartenenti alle relative comunità straniere viene garantita la possibilità di integrarsi nel tessuto socio-economico, agevolati in ciò dalla vigente normativa – e in particolare dalla già richiamata legge 6 marzo 1998, n. 40, e dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che ha riunito e coordinato in Testo Unico tutte le disposizioni in materia di stranieri – che facilita, appunto, i processi di integrazioni, nel pieno rispetto della cultura, delle tradizioni e del credo religioso d'origine.

L'art. 42 della legge 6 marzo 1998, n. 40 prevede una specificazione giudiziaria civile contro la discriminazione, consentendo a chi si senta discriminato di ricorrere avanti al Pretore per chiedere che sia ordinata la cessazione di atti discriminatori.

In ordine, poi, alla specifica tematica in esame si rende noto che gli zingari cittadini italiani, hanno gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini; se cittadini dell'Unione Europea godono di pieno diritto di circolazione; se cittadini di altri Stati sottostanno alle norme che regolano il soggiorno degli stranieri.

Per permettere agli zingari di cittadinanza italiana di poter godere di alcuni diritti fondamentali, sono stati adottati interventi particolari come quelli dell'iscrizione anagrafica, della libera circolazione, delle licenze di lavoro e dell'istruzione.

Il *Ministero dell'Interno* ha più volte, nel tempo, richiamato l'attenzione delle autorità prefettizie e dei sindaci sulle situazioni dei nomadi e sulla necessità di favorirne l'inserimento nel contesto sociale, per il superamento

di tutti quegli ostacoli che si frappongono alla loro partecipazione alla vita del Paese.

In particolare nella circolare “**Problema dei nomadi**” dell’11 ottobre 1973 (MIAC n. 17/73) ha richiamato i Sindaci “sull’esigenza che sia agevolata anzitutto l’iscrizione delle famiglie nomadi nei registri della popolazione” e alla facilitazione dell’erogazione di prestazioni sanitarie e il rilascio di licenze riguardanti attività lavorative. Infine è stata richiamata l’attenzione dei Sindaci “sulla esigenza di abolire gli eventuali divieti di sosta riguardanti i soli nomadi, in quanto tali divieti sono in palese contrasto con i principi di uguaglianza e di libera circolazione dei cittadini nel territorio della Repubblica, stabiliti dagli artt. 3 e 16 della Costituzione”. La sosta viene, quindi, agevolata mediante la creazione di appositi campeggi attrezzati con i servizi essenziali.

Gli stessi principi sono stati ribaditi nella circolare “**Problema dei nomadi**” del 15 luglio 1985 (MIAC n. 15185/85), sottolineando, inoltre, l’inopportunità delle ordinanze di sgombero per motivi di igiene emanate dai Sindaci.

La delicata tematica della tutela è stata oggetto di attenzione nel corso dell’iter parlamentare della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”; erano state, infatti, previste alcune disposizioni di tutela a favore delle popolazioni zingare, poi però stralciate, ritenendo che la tutela delle stesse dovesse essere approfondita in altro, specifico, provvedimento; ciò in ragione della loro peculiarità, costituendo gli zingari una minoranza non ancorata a un territorio.

Si sottolinea, al riguardo, che nel corso dell’approvazione della citata legge n. 482/99, è stato però approvato, tra i vari ordini del giorno accolti dal Governo, quello che impegna il Governo stesso a prestare una attenta considerazione sui “patrimoni linguistici e culturali tipici di popolazioni non stanziali, come le parlate dei **Rom** e dei **Sinti**, che meritano tutela”.

Si rappresenta che gli zingari cittadini extracomunitari sono soggetti al rispetto delle leggi in materia di immigrazione.

L'art. 5 del T.U. sull'Immigrazione (decreto legislativo 286 del 25.7.1998) prevede che *“possono soggiornare nel territorio dello stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4 (del citato T.U.), che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciati a norma del presente T.U. ...”*. Pertanto, in caso di accertate irregolarità devono essere applicati i provvedimenti di allontanamento stabiliti dalla citata normativa.

Per quanto riguarda la richiesta di intervento per il miglioramento delle condizioni abitative dei **Rom**, si rappresenta che la materia è di competenza degli Enti Locali, come stabilito nel Titolo V, capo III e IV del T.U. sull'Immigrazione introdotto con decreto legislativo 286 del 25.7.1998.

Per quanto concerne l'invito a rendere accessibile l'insegnamento scolastico ai bambini **Rom**, si evidenzia che la normativa vigente stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani ...”.

Inoltre, sono state presentate delle proposte di legge alla Camera (A.C. 225 e A.C. 895 – presentate il 30.5.2001 e 19.6.2001 dal titolo “Tutela del diritto al nomadismo e riconoscimento delle popolazioni zingare quali minoranze linguistiche” “Riconoscimento e tutela delle minoranze **rom, sinte** e Caminanti”) e un disegno di legge presentato al Senato (A.S. 447 presentato l'11.7.2001 dal titolo “Legge quadro per favorire l'istruzione, la formazione professionale, l'accesso al lavoro ed alla casa degli appartenenti alla comunità nomadi e per disciplinare la loro presenza sul territorio nazionale”): i citati strumenti prevedono tra l'altro la creazione di aree di sosta attrezzate e di aree di transito e rivolgono particolare attenzione al problema della scolarizzazione dei minori, prevedendo a tal fine l'istituzione di corsi di formazione scolastica, che vengano incontro alle esigenze di queste popolazioni.

Molte Regioni, in ottemperanza a quanto richiesto dalle Raccomandazioni e dalle Risoluzioni in particolare del Consiglio d'Europa, hanno emanato, a partire dal 1984, apposite leggi a favore o a tutela dei

Rom e dei **Sinti** e della loro cultura. Esse sono in ordine cronologico: Veneto, Lazio, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, mentre la Regione Marche li ha inclusi in una legge più ampia, che riguarda emigrati, immigrati, rifugiati.

Alcune Regioni hanno apportato modifiche alla prima legge, o parziali come l'Emilia-Romagna o totali come la Toscana, per meglio adattarle alle nuove situazioni, in seguito all'immigrazione di **Rom** stranieri e all'aumento della stanzialità rispetto al nomadismo.

Il fatto che tali leggi esistano è già di per sé un fatto importante, in quanto sono un riconoscimento degli zingari come minoranza etnica con cultura e lingua proprie.

In tutte queste leggi viene enunciato come elemento fondante di questa cultura il nomadismo: pertanto il diritto al nomadismo, e di conseguenza alla sosta, è ribadito esplicitamente. Questo comporta disposizioni specifiche per la creazione di aree di sosta e di transito appositamente attrezzate e per il loro finanziamento. Inoltre tutte le leggi prevedono interventi atti a migliorare le condizioni di vita in merito alla sanità, all'abitazione, all'istruzione e al lavoro; tutto questo nel rispetto delle loro connotazioni etnico-culturali.

CAP. III

ASPETTI STORICI E GEOGRAFICI

Consistenza numerica

La stima della consistenza numerica delle popolazioni “sprovviste di territorio” nel nostro Paese è particolarmente difficile, sia perché i censimenti in Italia non rilevano il dato delle minoranze linguistiche, sia perché mancano criteri precisi per classificare una persona o un gruppo come Zingari.

Le stime dunque sono approssimative, formulate da enti ed organizzazioni che si interessano da vicino .

Sia l’Opera Nomadi che l’Associazione Nazionale zingari oggi hanno effettuato rilevamenti delle presenze di **Rom**, **Sinti** e Caminanti sull’intero territorio nazionale attivando tutte le sezioni e i gruppi collaboratori locali. I risultati, pur non potendo essere considerati dal punto di vista statistico un censimento dettagliato, offrono comunque una stima numerica di circa 140.000 presenze totali di **Rom**, **Sinti** e Caminanti.

Dei **Rom** l’assoluta maggioranza, proviene dai paesi della ex Jugoslavia, dall’Albania e dalla Romania.

L’afflusso continuo e massiccio di profughi dalla Bosnia e di nuovi gruppi **Rom** dall’ex Jugoslavia, Romania, Albania, Polonia fa sì che questo dato si possa considerare ulteriormente cresciuto.

Irrilevante, ma non inesistente, la presenza di **Rom** e **Sinti** cittadini di paesi comunitari.

Origine ed epoca presunta dell’insediamento nell’attuale territorio

Dallo studio della lingua, nella seconda metà del XVIII secolo, è stata stabilita l’origine indiana della popolazione zingara.

Le loro migrazioni verso occidente incominciano a datare dal IX secolo, quando dalle zone nord-occidentali dell’India si spostarono verso la

Persia e da qui verso la Turchia e la Grecia, da dove poi si diffusero in tutta l'Europa.

La presenza degli zingari in Italia, si fa risalire all'invasione dei Balcani da parte dei Turchi.

Dai paesi slavi e dalla Grecia si spostarono verso l'Italia per due vie: per via terra, attraverso i Balcani e i territori tedeschi giunsero nel nord Italia; per via mare, dalla Grecia raggiunsero le coste calabresi, siciliane, pugliesi e abruzzesi.

La ricerca storica non ha ancora accertato la data di arrivo dei **Sinti**, salvo che per i **Sinti** gackáne, giunti dalla Germania attraverso la Francia nei primissimi anni del 1900, e per i **Sinti** estrekarja, kranarja e krasarja che risale al 1918.

I **Rom** dell'Italia centro-meridionale vi erano presenti sin dalla fine del XIV secolo.

I cosiddetti **Rom** vlah (valacchi) cioè Kalderasha, Lovara e Churara, sono giunti in Italia (come in Europa e in America) a partire dalla fine del 1800, quando furono emancipati dalla schiavitù in Romania.

Dopo la prima guerra mondiale giunsero, nel nord-ovest dell'Italia, altri gruppi provenienti dalla Russia, dalla Serbia e dalla Croazia. Dopo la seconda guerra mondiale si è andata intensificando l'immigrazione dai Paesi dell'Est.

Per una più completa descrizione degli zingari in Italia riportiamo, di seguito, stralci di un saggio molto interessante della dott.ssa Mirella Karpati dal titolo *Gruppi zingari in Italia* contenuto nella pubblicazione **Rom, Sinti, Kalé ... zingari e viaggianti in Europa** di Jean Pierre Liégeois, Edizioni Lacio drom, Roma.

«Gli zingari dell'Italia centro-meridionale risalgono certamente ai gruppi di più antica immigrazione. Nei documenti erano indicati spesso come "egiziani volgarmente detti zingari" e Terra Gizia era detta una zona dell'attuale Molise, segno di profondo radicamento. Se il loro arrivo non ha fatto notizia nelle cronache (almeno per quanto si è appurato finora), ciò è dovuto probabilmente al fatto che si trattava di spostamenti di famiglie

nell'ambito dei normali rapporti con la vicina Grecia, da sempre esistenti. All'epoca dell'invasione turca dei Balcani gruppi più consistenti possono essersi uniti ad albanesi e croati, che ancor oggi costituiscono con i greci minoranze linguistiche nelle regioni centro-meridionali.

Il gruppo più importante numericamente, economicamente attivo e socialmente integrato, è costituito dai **Rom** abruzzesi. Essi mantengono forti i legami delle famiglie estese, ramificate in molte regioni (Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia, Marche) e molto numerose, tanto che per riunirle in occasione di eventi importanti è necessario affittare un intero albergo. ...

I **Rom** abruzzesi sono sedentari e tendono a raggrupparsi nella stessa strada o nello stesso quartiere, possibilmente in case monofamiliari, proprio per mantenere la coesione sociale. Alcuni piccoli nuclei hanno recentemente ripreso la *carovana* o la *campina*: una parvenza di nomadismo, perché sono andati a stanziarsi in alcune città del nord. Tradizionalmente calderai (e calderaio sarebbe stato anche il padre del celebre pittore Antonio Solario detto lo zingaro), ma soprattutto mercanti di cavalli, oggi i **Rom** abruzzesi si dedicano in particolare al commercio, anche se non mancano giovani inseriti in lavori dipendenti. Molte donne continuano la tradizione della *buona ventura*, alcune con successo, servendosi anche di avvisi sui giornali e rilasciando lo scontrino fiscale per le proprie prestazioni.

Un altro gruppo importante è costituito dai **Rom** calabresi, un tempo fabbri ferrai. La loro abilità era particolarmente apprezzata e il loro arrivo atteso per la riparazione di attrezzi agricoli e per la fornitura di strumenti da cucina (spiedi, palette, tripodi, graticole). Periodicamente si spostavano in Sicilia, dove è rimasta traccia della loro presenza in detti e racconti popolari. In Basilicata, fino a tempi abbastanza recenti, c'era l'abitudine di servirsi dello *zingaro del villaggio* per le riparazioni e della *zingara di casa* per i servizi domestici. Integravano le risorse economiche con il commercio di equini (in particolare asini e muli), la tosatura delle pecore e le raccolte stagionali (olive, agrumi). Oggi la crisi economica li ha investiti in pieno e si sono fermati in baraccopoli ghettizzate e prive di servizi. Alcune famiglie sono state rialloggiate in case popolari. Malgrado le difficoltà, esiste una forte

volontà di mantenere la propria identità e una custodia gelosa della propria lingua e di costumi tipicamente patriarcali (matrimonio deciso dai genitori, controllo della verginità, predominio dell'uomo sulla donna).

Non è possibile stabilire l'epoca dei **Sinti** "italiani", ma certamente sono presenti da lunga data. Si suddividono in gruppi a denominazione regionale: piemontesi (diffusi anche in Francia), lombardi, veneti, emiliani, marchigiani; però le orbite del loro nomadismo si estendono a tutto il territorio italiano. Tradizionalmente dediti allo spettacolo viaggiante (musica, acrobazia, ammaestramento di animali, lanterna magica, teatro ambulante, circo, luna-park) hanno sempre integrato le loro risorse economiche con il piccolo artigianato (oggetti in legno e vimini, riparazione di ombrelli o di sedie impagliate, affilatura di coltelli, ecc.) e con il piccolo commercio di merceria praticato dalle donne per strada o di porta in porta.

Un piccolo gruppo particolare, moventesi fra l'Emilia e il Piemonte, è costituito da coloro che gli altri **Sinti** chiamano spregiativamente Mucini (dal moccio al naso) o Smaltaroli (fangosi).

Ai **Sinti** di antico insediamento si sono aggiunti all'inizio di questo secolo i **Sinti** gackáne (tedeschi), giunti attraverso la Francia, e i **Sinti** estrekarja (austriaci) del Tirolo e krasarja (del Carso), inglobati nelle nuove frontiere del 1918. I Krasarja, pur vivendo nei dintorni di Trieste accanto ai **Roma** sloveni e croati, si distinguono per la lingua ricca di prestiti tedeschi e per i cognomi pure tedeschi.

Malgrado le differenziazioni interne, i **Sinti** sono accomunati da uno stile di vita essenzialmente simile sia per quanto riguarda l'economia che le tradizioni. Sono generalmente nomadi o seminomadi, date le loro attività, ma attualmente si sta delineando in alcuni gruppi una tendenza alla sedentarizzazione con attività di commercio ...

I **Rom** sloveni e havati (croati) o istriani della Venezia Giulia costituiscono comunità a volte numerose in diverse città del nord, dove si sono praticamente stabilizzati, pur continuando a vivere spesso in caravan o baracche nei campi sosta. Alcuni cercano di mantenere vive la tradizione dell'allevamento e del commercio dei cavalli, sia da carne che per lo sport.

Anch'essi praticano il matrimonio per fuga ed hanno la tradizione del *vakeriben* per la giustizia interna. Il bandito dal gruppo perché impuro è detto *palecido*.

La fine della schiavitù in Romania e poi il crollo dell'Impero Asburgico hanno provocato la migrazione dei **Rom** cosiddetti *vlah* (valacchi). Il gruppo più importante è quello dei Kalderasha, suddivisi in due grandi stirpi, Chukuresti e Doresti, ed una minore, Zurkaja. Ad essi si è affiancato negli anni della seconda guerra mondiale un altro gruppo, fuggito dalla Croazia, dal cognome Hudorovic, mentre i primi hanno prevalentemente il cognome Levak e Bogdan. Tuttora abili lavoratori di metalli, si dedicano in particolare alla doratura di oggetti sacri, oltre che alla lavorazione del rame. Compiono quindi viaggi periodici (anche all'estero) in lussuosi caravan alla ricerca di lavoro, per tornare poi nelle loro case o sui terreni di loro proprietà, concentrati in prevalenza nel Veneto. I Lovara sono stati grandi viaggiatori: se si esaminano i luoghi di nascita delle generazioni successive di una famiglia, si scopre che dalla Russia sono passati in Romania, Ungheria, Jugoslavia, Italia, Svezia, per poi tornare ancora in Italia. Oggi vivono in case e non c'è più traccia del commercio di cavalli, che era la loro caratteristica. Negli anni '70 c'è stata una nuova immigrazione di Lovara provenienti dalla Polonia. I Churara costituiscono un gruppo molto piccolo, praticamente unito ai Kalderasha. Grande prestigio ha goduto negli anni '70 una donna curari, Marika, chiamata persino a fare da *krisnitori* (giudice) nel tribunale tradizionale, la *kris*.

Negli anni '60, provenienti dall'Algeria, sono giunti e si sono stabiliti in Italia piccoli nuclei di Kaulja, che si dicono originari dall'Iraq, da dove sarebbero emigrati all'inizio del secolo.

Le difficoltà economiche nei paesi dell'Europa orientale e soprattutto la guerra nell'ex Jugoslavia hanno portato un flusso sempre crescente di nuovi gruppi zingari in Italia. I primi e i più visibili (basse tende scure, donne dalle lunghe vesti cupe e una coperta sulla spalla, come le donne con *la schiavina ad armacollo* della cronaca bolognese del XV secolo) giungevano dalle regioni meridionali e centrali dell'ex Jugoslavia e si proclamavano

genericamente *khorkhané* (aggettivo di *khorkhai*, turco, e per traslato musulmano); forse perché, di fede islamica, si distinguevano così in un paese eminentemente cristiano come l'Italia. A loro volta definiscono *Dasikané* o *gagikané* Roma gli zingari cristiani-ortodossi, prevalentemente domiciliati prima in Serbia, perché “bianchi”, simili ai *gagé*. Evidentemente queste non sono definizioni etniche, bensì indicano una appartenenza religiosa, all'interno della quale si trovano gruppi diversificati; anzi i membri di alcuni gruppi possono appartenere sia all'una che all'altra religione.

Fra i musulmani il gruppo più numeroso e diffuso è quello dei *Zergarja* (da *cera*, tenda), che conducevano vita nomade prevalentemente in Bosnia, girando a piedi con un fagotto sulle spalle ed esercitando il piccolo artigianato (ombrellai, stagnini, ecc.). Ancor più “selvaggi” nell'opinione degli altri **Rom** i *Rundasha* del Montenegro, che vivevano solo di elemosina, riparandosi nelle grotte e nei cespugli; anche ora in Italia, si tengono segregati dagli altri **Rom**. L'élite dei musulmani è costituita dagli *Arlija* (operai, studenti, professionisti), scarsamente presenti in Italia, mentre ci sono i *Kaloperja* (venditori di biancheria), i *Giambasha* (un tempo allevatori di cavalli) e gli *Shiftari* (Albanesi) provenienti dal Kosovo.

Fra i **Rom** cristiani, i più numerosi in Italia sono quelli che si autodefiniscono *Lovara* e che gli altri spregiativamente chiamano *Kanjarja* (ladri di galline), provenienti soprattutto dalla Macedonia. Altrettanto spregiativamente, e cioè *Mrzenarja* (mangiatori di carogne) sono detti i *Kalderasha* della Serbia. Ad essi si aggiungono i *Tamarja*, che facevano gli stallieri nella Voivodina, e i *Banacani* (contadini) del Banato, che sfuggono le rappresaglie scatenate contro di loro in quelle regioni sotto la pretesa della “pulizia etnica”.

Non tutti gli zingari dell'ultima migrazione, tuttora in corso, si palesano come tali, ma spesso cercano di mimetizzarsi con gli altri immigrati, come è stato all'epoca dell'arrivo in massa degli albanesi ed attualmente con i rumeni.

Si tratta di una popolazione fluttuante, quasi sempre accampata in condizioni miserevoli ai margini delle città, ma che si sposta facilmente alla

ricerca di possibili vantaggi. Comuni, che hanno concesso alloggi ad alcune famiglie, si trovano ad ospitarne altre, le stesse famiglie che ieri erano a Roma, oggi sono a Colonia in Germania e così via. Mentre prima della attuale guerra continuavano a mantenere stretti rapporti con la Jugoslavia, recandovisi spesso per investire quanto “trovato” in Italia soprattutto in miglorie alle proprie case, per fare il servizio militare onde non perdere la cittadinanza, per seppellirvi i morti, ora questo legame è tagliato, hanno perso tutti i loro averi e spesso appaiono disorientati. Mantengono viva la lingua e le tradizioni, molte delle quali affini a quelle balcaniche.

Un gruppo particolare, pure di recente immigrazione, è costituito dai Rudari, che significa “quelli della nostra gente”. Fra di loro parlano rumeno, però si dicono **Rom** o Tigani e alcuni parlano anche romanès. Ci sono famiglie che vantano una discendenza dagli Ursari, gli ammaestratori di orsi, e lavoravano nei circhi. Hanno un forte senso della famiglia, i cui rami si estendono al di là dei confini, in Europa e anche in America Latina, dove a volte si definiscono Beas o Boyas, dal nome di un gruppo affine della Transilvania. Di religione ortodossa, hanno in comune con tutti i **Rom** balcanici la celebrazione solenne della festa di S. Giorgio il 6 maggio e il banchetto in onore del Santo protettore della famiglia (Paraskeva, Michele, Nicola sono i santi prediletti), oltre a credenze tipiche, come quella nelle Ursitori, le fate del destino, che presiedono alla nascita.

Infine, nel mosaico complesso di gruppi e sottogruppi in Italia, va ricordato un gruppo di viaggianti autoctoni, i Caminanti siciliani, piccoli venditori ambulanti, che si ritrovano un po' dappertutto, ma che hanno come riferimento la provincia di Siracusa e in particolare Noto.”

Aree geografiche di distribuzione

Località di residenza: sono presenti sull'intero territorio italiano.

La distribuzione territoriale è la seguente:

Appartengono al gruppo di antico insediamento:

- **Sinti** piemontesi, stanziati in tutto il Piemonte;
- **Sinti** lombardi, presenti in Lombardia, in Emilia e parte anche in Sardegna;
- **Sinti** mucini, i più poveri, detti spregiativamente così, cioè “mocciosi”;
- **Sinti** emiliani, nella parte centrale dell'Emilia Romagna;
- **Sinti** veneti, presenti nel Veneto;
- **Sinti** marchigiani, presenti nelle Marche, nell'Umbria e nel Lazio;
- **Sinti** gäckane, che individua zingari immigrati dalla Germania attraverso la Francia, in tutta l'Italia centro-settentrionale;
- **Sinti** estrekhària, (da Österreich = Austria) si trovano in Trentino-Alto Adige oltre che in Austria;
- **Sinti** kranària, nella zona della Carnia;
- **Sinti** krasària, nella zona del Carso;
- **Rom** calabresi, stabilitisi da secoli in Calabria;
- **Rom** abruzzesi dal XIV secolo, diffusi oltre che in Abruzzo e Molise, anche nel Lazio, in Campania, in Puglia, nelle Marche. Un nucleo notevole si trova a Milano e piccoli nuclei in altre città del nord;
- Ròmje celentani, presenti nel Cilento;
- Ròmje basalisk, presenti in Basilicata;
- Ròmje pugliesi, stanziatisi nella Puglia.

Appartengono alla seconda ondata risalente al XIX secolo:

- **Rom** Kalderasa;
- **Rom** Lovara;
- **Rom** Churara.

Essi si trovano sparsi per tutta la penisola.

Comunità giunte dopo la seconda guerra mondiale:

- Slovensko **Roma**, provengono dalla Slovenia e sono sparsi in tutta l'Italia;
- Hrvatsko **Roma**, assieme agli Slovensko **Roma** vivevano nella Venezia Giulia (oltre che in Slovenia e Croazia). Durante la guerra furono deportati in campi di concentramento (Agnone, Tossicia) e in Sardegna.

Con lo spostamento delle frontiere dopo la guerra, dalla Venezia Giulia, dove vivevano, si sono diffusi nell'Italia settentrionale e centrale.

Le comunità giunte di recente in Italia sono:

- gli Khorakhané **Roma**, (che significa turchi, ma per traslato di religione musulmana); non è il nome di un gruppo ma si riferisce all'appartenenza religiosa che caratterizza alcuni gruppi giunti dalla Bosnia e dal Montenegro (Cergarja, Arlija, ecc.);
- i Dassikané (che significa Serbi) di religione ortodossa che comprendono diversi gruppi (Kanjarja, Mrzenarja, Gurbeti, ecc.);
- i Rudari, di origine rumena ma provenienti ugualmente dalla Serbia.

Attualmente le comunità “sprovviste di territorio” sono sostanzialmente presenti in tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle grandi e medie città nelle quali possono distribuirsi meglio.

Con l'arrivo di gruppi slavi negli anni '70 - '80 - '90 c'è stato un aumento notevole della loro presenza. Si è determinata altresì una certa tensione tra zingari italiani e slavi, a causa dell'accattonaggio al quale i **Sinti** italiani si dedicavano pochissimo. Ad esempio, mentre a Roma erano presenti un tempo solo **Rom** abruzzesi e **Sinti**, con l'arrivo degli slavi si è determinato un notevolissimo incremento di presenze.

Analogamente è avvenuto in Sicilia dove, a parte il gruppo di Caminanti di Noto, non c'erano altre comunità “sprovviste di territorio”.

Si può aggiungere che i **Rom** stranieri sono presenti al nord, sud e isole mentre i **Sinti** sono presenti in gran parte al nord e al centro. **Negli ultimi 20 anni si è verificato altresì un aumento di gruppi sedentari, anche Sinti**, determinato da vari motivi tra i quali, non ultimo, la stanchezza delle donne di vivere in queste difficoltà senza acqua né luce. Il sedentarismo è stato reso possibile anche dall'affitto di piccoli terreni agricoli sui quali sono state costruite piccole casette, non senza, peraltro, difficoltà dovute alla mancanza di permessi di costruzione.

CAP. IV

LINGUA E ASPETTI SCOLASTICO-EDUCATIVI

La lingua

Più che di lingua romani è **corretto parlare di dialetti romane**, dei vari gruppi disseminati in Europa ed oltre, e sottoposti alle influenze delle lingue locali. Essi presentano tuttavia una notevole unità lessicale, anche se la grande quantità di vocaboli stranieri che sono entrati a farne parte potrebbe dare dapprima una diversa impressione.

La lingua romani, si presenta pienamente strutturata, con una fonologia autentica, ed ha conservato l'eredità indiana. La lingua romani è infatti una lingua indo-ariana, cioè una lingua ariana sviluppatasi in un contesto indiano. Questa sostanziale unità non può che derivare, come ben dimostra Vania Kokanowsk¹ dal fatto che le comunità "sprovviste di territorio" non sono sempre state nomadi, ma hanno avuto per secoli, prima delle migrazioni, un territorio, una patria, una lingua. La vita errante prima, le persecuzioni e la chiusura poi hanno contribuito a conservarle.

Non è possibile conoscere la percentuale dei parlanti oggi la lingua romani. Purtroppo essa va lentamente perdendosi presso i gruppi via via più integrati, come i nostri **Sinti** piemontesi che, più che il proprio dialetto zingaro, oggi parlano soprattutto il dialetto piemontese, mentre per i gruppi meno integrati la lingua romani è stata ed è anche strumento di difesa - lingua segreta - rispetto ad un contesto ostile, al quale non è permesso perciò capire o sapere.

La lingua romani va manifestandosi (non in Italia) anche in campo letterario, tecnico, sacro..., attraverso una sua élite intellettuale molto attiva, anche se numericamente limitata; e se in alcune regioni le comunità non manifestano interesse per scrivere la loro lingua, altrove, in Europa orientale

¹ Vania de Gila Kochanowski, *Parlons Tzigane*

e nei Balcani, è invece richiesto; e questo, come sottolinea Marcel Courthiade, linguista, impone la ricerca di una standardizzazione, di una internazionalizzazione tra i vari dialetti zingari, che non ha soltanto il valore di una convenzione sociale, ma di un simbolo culturale, di una causa da difendere, di un grido di unità.

La scolarizzazione

La scolarizzazione degli Zingari presenta problemi di non facile soluzione. Non è tanto il nomadismo (in continua forte diminuzione a meno che non si tratti di nomadismo forzato da espulsioni delle forze dell'ordine o delle amministrazioni locali) quanto piuttosto le difficili condizioni economiche nonché una certa diffidenza verso la scuola, vista come espressione di una società si è mostrata ostile e che per la sua azione assimilatrice è vista come pericolosa per la propria identità. Nelle comunità zingare che vivono in buone condizioni economiche, i giovani cominciano a frequentare le scuole superiori e qualcuno anche l'università, fatto questo ormai non eccezionale in altri paesi europei.

Sebbene in questi ultimi anni siano stati avviati dalle Amministrazioni comunali in convenzione con l'Opera Nomadi e l'Associazione Italiana Zingari Oggi (AIZO), progetti contro l'evasione scolastica dei minori **Rom**, **Sinti** e Caminanti, il grado di conoscenza dell'italiano si pone a un livello molto basso. Ciò è da attribuire alla mancanza di scolarizzazione e all'atteggiamento di diffidenza verso la cultura dominante istituzionale. Maggiore presa, come già detto, hanno i dialetti delle zone in cui sono in qualche modo inseriti.

La lingua nelle attività scolastiche

Non risulta che in Italia ci siano scuole con insegnamento dei dialetti romanes. Vanno comunque considerate con particolare rilievo le direttive del Ministero dell'Istruzione secondo le quali i bambini stranieri (e, quindi anche i nomadi stranieri) possono frequentare i corsi delle scuole dell'obbligo, pur non avendo un regolare permesso di soggiorno.

CAP. V

RELIGIONE E CULTURA

La religione e i miti

Il popolo “sprovvisto di territorio” non ha una propria specifica religione.

Nella sua diaspora secolare si è via via adattato alle religioni locali, accettandone in qualche modo riti e credenze, per ragioni di sopravvivenza. Abbiamo così comunità ortodosse, cattoliche, musulmane.

Essi festeggiano numerose ricorrenze religiose, in modo differente da gruppo a gruppo. **I Sinti italiani, quasi tutti cattolici**, festeggiano il giorno del battesimo, Natale e Pasqua.

Gli ortodossi di origine slava seguono il calendario della chiesa ortodossa: Natale, Pasqua, Pentecoste, S. Giorgio, S. Michele Arcangelo, S. Giovanni Battista ed alcune feste dedicate alla Madre di Dio, tutte con grande solennità e con cerimonie religiose presiedute dai soli uomini.

Durante queste feste (così come per le altre legate a ricorrenze e motivi diversi) è inammissibile che qualcuno stia lontano dalla famiglia; la cerimonia si svolge con una forte carica emotiva e grande entusiasmo, e questo naturalmente rafforza l'identificazione, aumentando la coesione sociale e la sicurezza personale. Ed è questa la funzione sociale delle religioni, così come dei miti, ed anche delle superstizioni e dei tabù collettivi.

Le comunità hanno tuttavia adottato quasi soltanto alcuni **riti esteriori** delle varie religioni; raramente sono entrate nel loro significato profondo. Hanno una conoscenza assai superficiale di Dio, ma tutti credono in Dio, un Dio a misura zingara, conforme alle tradizioni; soprattutto un Dio sempre buono con gli zingari e sempre disposto a perdonarne gli errori. E', in fondo, il Dio primitivo dei popoli ariani, 'Dével' (dal sanscrito 'Deva', sinonimo di Dio). "Questa figura di Dio - come dice Ramires Heredia - esiste nella mente di ogni zingaro, anche se non la sa spiegare. Dio è una forza intelligente, superiore e nello stesso tempo interiore alla natura ed ai suoi fenomeni, non

solo alla natura, della quale regola i fenomeni... E' un Dio estremamente giusto, anche se la sua giustizia può essere particolarmente inclinata verso il popolo zingaro, quando questi sa dirigersi a lui con grazia. Devel infatti è un Dio buono, implicato con i poveri, i mendicanti, i perseguitati. Tagore, indù come il primo popolo zingaro, dice: "Se voglio inchinarmi verso di te, nella mia riverenza non riesco a raggiungere la profondità in cui riposano i tuoi piedi tra i più poveri, gli umili ed i perduti".

E' forse, o certamente, l'antica origine orientale che può spiegare non tanto la religione, quanto **la religiosità del popolo zingaro, intesa come attitudine interiore nei confronti della vita**, rilevabile dall'osservatore, benché lo zingaro non conosca assolutamente definizioni della religione, né sappia in alcun modo dirci che cosa intenda per religiosità.

L'idea di Dio si unisce in qualche modo a quella del sole, che riscalda ed illumina ugualmente tutto il creato, senza distinzione: da ciò provengono i grandi valori come l'amore, la tolleranza e la generosità. Una certa immanenza del divino induce ad una diversa rappresentazione del tempo: non il tempo lineare dell'Occidente, ma un tempo circolare, dove tutto può ripetersi, dove anche gli opposti si possono sovrapporre e conciliare in un equilibrio infinito.

Dio, i demoni, il proprio essere Uomo e la Sorte o Destino, sono comunque le quattro grandi forze che determinano il comportamento umano, tanto nel bene quanto nel male. Dio è naturalmente simbolo delle forze del bene, dell'amore e della solidarietà, che sono i massimi e più sentiti valori della cultura zingara. I demoni rappresentano il male e preparano all'uomo ogni sorta di malanni e disgrazie, identificate in primo luogo nella mancanza di cibo, nella inclemenza del tempo, nell'odio dei "gaje".

Poi c'è la sorte che, secondo come soffia, determina successi e insuccessi. **E c'è soprattutto l'uomo, il "rom", (rom significa uomo).**

La cultura zingara ha un concetto molto elevato dell'uomo e della libertà che Devel gli ha dato. **Tutto è al servizio dell'uomo, di ogni uomo** e non è ammissibile che alcuni beni possano essere riservati per il

vantaggio e l'utilizzo di una o di poche persone, quando altre ne hanno maggior bisogno.

Riferisce Ramirez Heredia che nella 3^a Convenzione nazionale di Siviglia, nel 1967, i partecipanti zingari, interrogati su che cosa pensassero dell'uomo, diedero, a seconda dei gruppi, le seguenti risposte: 'E' figlio di Dio' - 'E' il centro della creazione'- 'E' un essere immortale'.

Nella gerarchia dei valori c'è dunque l'uomo, il 'rom', poi la natura e quindi la vita: ci sono cose superiori, infatti, alla propria vita, come l'onore, la dignità, la fedeltà, la parola data tra zingari. Quanto alla natura ed alla terra, hanno una attrazione ed una valenza particolare per lo zingaro, perché, a partire dal suo profondo sentimento di libertà non può non desiderare fortemente il contatto con la pluriforme opera di Dio. (Forse per questo gli zingari che vanno sedentarizzandosi cercano vecchie cascine, ed amano dormire, almeno nella buona stagione, non già nel chiuso delle stanze, ma nella roulotte sistemata nel cortile!).

Sono significative, al riguardo, alcune storie zingare. Una è riferita da Frans de Ville, autore de *Tsiganes. Témoin des tempes* (Parigi, 1967): “Un giorno Dio contemplò la sua opera e disse: affinché sia completa devo creare l'uomo. Prese della creta e la plasmò a figura di uomo e la mise nel suo forno per cuocerla. Mentre la figura sopportava i calori del fuoco, Dio fece una passeggiata per il Paradiso e si dimenticò della sua opera. Quando la estrasse dal forno la trovò completamente nera. Mise una nuova figura nel forno, ma questa volta, per timore di dimenticarla, ve la estrasse anzi tempo: si trattava di un uomo pallido, a mezza cottura, l'antenato dei bianchi. Dio allora ritentò l'esperienza perché desiderava il tipo ideale di uomo, e questa volta non lasciò che la figura che aveva plasmato restasse nel forno né troppo tempo né troppo poco: solo il necessario perché fosse ben abbronzata. E questo fu il progenitore degli zingari.”

Si tratta di leggende che hanno quasi la forza del mito: esse fondano non tanto il concetto della superiorità della razza zingara, quanto l'orgoglio della sua peculiarità ed unicità.

L'identità etnica

Come molte altre sub-culture, quella "sprovvista di territorio" non ha mai fatto parte, in nessun luogo del mondo, delle culture nazionali con le quali ha sempre avuto rapporti/scontro nella misura in cui veniva rifiutata o fatta oggetto di tentativi di integrazione violenta.

"Se sei zingaro - dice Juan de Dios Ramirez Heredia - ben difficilmente puoi cessare di esserlo anche se sei diventato sedentario, o hai perso l'uso della lingua **rom**. Se sei zingaro, lo sei per sempre. Non sarà col molto lavarci che perderemo il colore scuro della nostra pelle, né comprandoci gli abiti gagè, cambieremo la nostra coscienza".

Le condanne, le emarginazioni, le persecuzioni hanno rafforzato nel popolo zingaro il senso della propria identità e differenza. L'essere praticamente sospinti a vivere slegati da rapporti significativi con l'esterno, in una sorta di chiusura, ha loro più facilmente permesso di essere fedeli alle proprie tradizioni.

Nel 1978 ventisette rappresentanti zingari di altrettanti Paesi si riunirono a Pregny, vicino Ginevra e chiesero in un documento indirizzato all'ONU, di essere riconosciuti come popolo senza territorio. Nella Conferenza stampa tenutasi al Palazzo delle Nazioni Unite essi dichiararono di riconoscersi come un unico popolo, in qualsiasi parte della terra ci fosse un **Rom**, un **Sinto** o un Kalò. Sceglievano come simbolo la bandiera verde e blu: l'azzurro è il colore del cielo e della libertà, il verde è la madre terra, in mezzo alla bandiera una ruota a 32 raggi (la ruota indiana, nazione che ha dato l'origine agli zingari) che rappresenta il nomadismo dell'ultima popolazione nomade europea.

Anche nelle nuove generazioni è molto forte il senso di razza, l'orgoglio di appartenere ad una popolazione diversa, vissuta sempre in diaspora in tutto il mondo.

Qualche cosa però si sta muovendo, anche per le mutate condizioni di vita: l'ingresso dei bambini nella scuola, la stabilità dei campi sosta, il fermarsi nella stessa zona...

Ogni cultura d'altra parte è in evoluzione e le comunità “sprovviste di territorio” auspicano migliori condizioni di vita nel rispetto della propria identità.

Per secoli sono riusciti a sopravvivere, nonostante le persecuzioni ed a conservare la specificità della loro cultura, questo testimonia la forza vitale di un patrimonio di civiltà che ha sostenuto tutti i suoi membri in diaspora.

"Il popolo zingaro - scrive Jean Paul Clébert - è un caso eccezionale ed un esempio unico di un insieme etnico perfettamente definito attraverso il tempo e lo spazio, che da più di mille anni, ed oltre le frontiere d'Europa, ha condotto una gigantesca migrazione, senza mai consentire alcuna alterazione alla originalità ed alla unità della razza. Gli zingari hanno realizzato la prodezza di correre il mondo intero senza cessare di sottomettersi alle proprie norme di comportamento, perché, ai loro occhi, questo è l'unico modo di vivere degno dell'uomo" ²

Il diritto tradizionale

La legge delle comunità “sprovviste di territorio” è una legge orale, unico mezzo in una società senza scrittura tramandata da padre in figlio attraverso i secoli.

Essa è strutturata sulla reciprocità o solidarietà, intesa come un fare ed un agire in modo che l'altro agisca nei propri confronti nell'identico modo: è il fondamento dell'ordinamento sociale del gruppo, che si esprime in un complesso di norme di comportamento che regolano gli aspetti principali della vita.

Le normative sono l'unico strumento che la comunità possiede nei confronti dei membri, i quali sono obbligati ad osservarle se vogliono essere ben accetti al suo interno. Se non vi si adeguano, non sono considerati uomini d'onore.

Lo zingaro deve osservare le norme per potere vivere all'interno del proprio gruppo senza conflitti con altri membri. Ad esempio, la solidarietà è

² Di analoga importanza è un altro saggio della dott.ssa Karpati – sempre contenuto nel libro sopra richiamato – dal titolo “Storia degli zingari in Italia”.

uno dei grossi impegni che si ha nei confronti dell'altro; se un membro va in carcere, i familiari (famiglia estesa) sono impegnati a raccogliere il denaro per pagare un avvocato e avere una buona difesa perché venga scarcerato al più presto; chi rifiuta di collaborare sa già che se in futuro lui stesso o qualcuno della sua famiglia verrà incriminato, nessuno lo aiuterà; ma se interviene alla colletta, tutti, in un momento di difficoltà, gli dimostreranno la loro solidarietà.

Non esiste nessuna legge che possa obbligare lo zingaro ad aiutare un parente che non è in grado di procurarsi da mangiare: se non lo fa, viene giudicato egoista ed avaro. Questa sanzione negativa e spontanea che esprime la comunità nei confronti di un membro, muterà il suo rapporto con il gruppo: sarà meno stimato e circondato da diffidenza, in quanto si sa che non si può contare su di lui o sulla sua famiglia.

Se invece uno è nell'impossibilità di donare denaro durante la raccolta della colletta a causa della povertà in cui vive, non riceverà nessuna sanzione poiché è nell'impossibilità di dare, non per mancanza di volontà.

La sanzione sociale, che comporta la disapprovazione del gruppo e, quindi, una minore stima ed una qualche maggiore o minore emarginazione, **è lo strumento che regola e punisce i comportamenti personali**. Può esprimere condanna o, al contrario, porsi come sanzione positiva che si concreta nella stima e nel rispetto da cui è circondato l'individuo che rispetta le norme del suo gruppo.

Nella società zingara non esistono, infatti, apparati esecutivi o poteri centrali, come non esistono apparati che possono legiferare. Tutto si fonda sulla tradizione e sulla saggezza degli anziani.

Tuttavia, la sanzione sociale, tanto positiva che negativa, è fortemente sentita dallo zingaro, perché in una società che si articola principalmente sull'istituto della famiglia e della comunità ristretta, il bisogno di appartenenza è massimo.

Lo zingaro, inoltre, sa che il rifiuto ad accettare l'eventuale condanna comporterebbe l'emarginazione dal gruppo, che sarebbe per lui pena assai più grave.

In alcuni gruppi di **Rom esiste ancora la Kris** che mantiene l'ordine e il rispetto per le tradizioni; viene convocata tutte le volte che succedono gravi controversie all'interno del gruppo (ripartizione di beni e guadagni, infrazioni fatte contro le tradizioni del gruppo; la solidarietà nei momenti difficili, il mantenere le promesse fatte, la lealtà, la fedeltà nel matrimonio, il rispetto reciproco, il furto all'interno del gruppo, la rottura del fidanzamento, la vendetta tra i gruppi, l'aborto, ecc...).

La Kris, che in romani significa "giudizio", è composta da alcuni capi della famiglia che hanno il ruolo di giudici, più una persona "influyente" che funge da presidente.

Il verdetto emesso dalla Kris è inappellabile: qualsiasi decisione presa tale rimane e c'è per questo un certo timore nei gruppi nel convocarla.

Attualmente, si tende a risolvere i vari conflitti attraverso il cosiddetto "divano", dove le famiglie si radunano e discutono; è un modo per risolvere ufficiosamente le colpe dei membri.

Nei tempi passati, allo zingaro ritenuto colpevole, venivano inflitte pene violente: taglio della mano e delle orecchie; anzi, se la colpa era grave, vi era l'espulsione per un certo periodo dal gruppo o anche l'espulsione perpetua.

Adesso le punizioni consistono nel fare pagare un indennizzo al colpevole per risarcire i danni alla famiglia offesa; il denaro, però, viene spesso usato per fare una festa tutti insieme e dimenticare, tra musica e canti, l'offesa ricevuta.

Il "paciv" è anche segno tangibile di pace tra le famiglie.

Al di fuori di questo istituto, che peraltro si va perdendo, non esistono, nella società zingara altri ruoli ufficiali di potere.

Gli zingari, anzi, non sopportano chi vuole fare il capo, chi vuole emergere per dominare e ridicoleggiano chi volesse appropriarsi di questo ruolo, se non gli è riconosciuto dalla comunità.

Ogni uomo è il capo della sua famiglia, i membri della quale riconoscono poi un capo informale.

Il leader (che non sempre è un anziano) possiede un certo grado di autorità che gli viene dal suo status personale, dall'intelligenza, dal senso di giustizia, dall'esperienza, dall'equilibrio, dal buon senso, dalla capacità di trattare con i gagè, nel gestire le tensioni che si creano tra i membri dei gruppi dovute a vari fattori, nel sapersi districare nei diversi intrighi burocratici con il mondo dei gagè.

La carica di leader non è ereditaria, ma dipende solo dalle doti personali e dall'influenza che ha, e che riesce a mantenere sugli altri membri del gruppo attraverso gli anni; deve dare continuamente sicurezza, essere punto di riferimento costante per continuare ad essere un leader.

Secondo la tipologia di Lewin, Lippit e White, il leader zingaro appartiene al tipo tollerante più che democratico; infatti, la sua funzione è di persuadere, dare consigli quando gli vengono richiesti (per l'acquisto o la vendita di automezzi, il cambiamento dell'abitazione, ecc...).

In alcuni gruppi viene richiesta la sua opinione per alleanze tra famiglie con il matrimonio. E' lui che organizza il corteo nei funerali, che raccoglie i soldi per le collette quando una famiglia è in difficoltà, perché uno dei suoi membri è morto o è in prigione.

Altre decisioni importanti, come lo spostamento del campo, vengono decise di comune accordo con tutti i capi famiglia del gruppo. Tuttavia quando una famiglia decide di abbandonare un gruppo per andare a vivere con un altro lo può fare liberamente.

Da notare che in questo ruolo, a differenza di altri, nella società zingara dove prevale la figura maschile, **a volte il leader informale è una donna**, amata e stimata da tutti per le grandi doti di umanità che la distinguono: sapienza, capacità decisionale in un frangente difficile, autorevolezza, capacità di rapporti con il mondo esterno.

Quando i giornali scrivono articoli riguardanti la morte della "regina" o del "re" degli zingari, si tratta della morte di un leader molto conosciuto e amato: spesso gli zingari dicono che è morto il "re", perché, dovendo ottenere il permesso di sosta per il periodo del funerale, riescono ad ottenerlo più facilmente se usano questo titolo.

La filosofia

Quando si scrive delle comunità “sprovviste di territorio” si presenta sempre la loro quotidianità come un'avventura vissuta in libertà. E' vero, la libertà è la molla più segreta, il senso profondo della loro vita; ma non sono, come qualcuno vorrebbe suggerire, un mondo di anarchici, gente che fa tutto quello che vuole.

La gente vede gli zingari liberi perché tendono a non sottomettersi a norme comportamentali che per noi costituiscono la modalità "normale" del vivere; ma essi hanno il proprio codice di comportamento, ed è un codice rigido ed obbligante; non seguirlo vuol dire, per lo zingaro, incorrere in sanzioni morali che incidono gravemente nei rapporti con il gruppo.

Non è neppure il nomadismo, come abbiamo già accennato, l'elemento primario di libertà, come i non zingari amano pensare, anche se esso piace agli zingari. "Sento il bisogno di spostarmi, perché mi annoio, mi stufo nel vedere sempre le stesse cose; voglio cambiare panorama"; "...a noi piace andare da un posto all'altro, se siamo noi a decidere di spostarci e non quando ci mandano via quando vogliono gli altri; giriamo sempre perché amiamo imparare e vedere cose nuove".

Il nomadismo piuttosto ha contribuito ad una filosofia di libertà, nel senso già indicato: la filosofia dell'essenziale, del sopravvivere con il minimo di cose. Non ci si può spostare con tante masserizie; devi scegliere di portare con te il minimo indispensabile e poi, giunto sul posto, dove si prevede una sosta, devi accontentarti di materiale di recupero: sedie, tavoli, ecc.

Sempre pronto a partire, a lasciare, perché non sono le cose che contano (queste si ritrovano sempre), ma il gruppo, che vive, per così dire, se è tutto insieme.

Lo zingaro non ha capi né padroni: l'uomo è al centro dell'universo con il rispetto dell'individuo. Appartiene ad un popolo che non ha mai dichiarato guerra a nessuno, un popolo pacifico, che è sempre stato perseguitato per il modo di vita che conduce da sempre, un popolo rispettoso della natura, che

sa inculcare nei figli lo stesso amore verso la terra, considerata madre di ogni vivente, ma doppiamente materna verso questi suoi figli nomadi. Soprattutto è un popolo che conosce e vive la tolleranza.

Scrive il già citato Juan de Dios Ramirez Heredia: "E' certo che nel più profondo dell'animo zingaro si annida il desiderio di un mondo senza frontiere, di sentirsi figli del sole, dell'aria, della natura, di avere per tetto il firmamento stellato e per letto l'erba soffice di primavera". Ed ancora: "Forse la marginalità di cui il popolo zingaro soffre non gli è solo imposta dal mondo gage; anche noi zingari siamo in qualche misura artefici della nostra 'apartheid', nella misura in cui non possiamo rinunciare al nostro feudo, che è il mondo intero, quando, per contrasto, siamo dappertutto indesiderati o scacciati!".

Forme associative e circoli culturali

Le organizzazioni presenti in Italia che si interessano degli Zingari sono sorte all'esterno della comunità stessa.

Ricordiamo:

- *l'Opera Nomadi*, Ente morale che svolge attività di promozione sociale;
- *l'U.N.P.R.E.S. (Ufficio nazionale per la pastorale dei Rom e Sinti)*;
- *l'Associazione Nazionale Zingari Oggi (AIZO)*;
- *Komineto Romanò ande Italia*;
- *Them Romanò*;
- *Associazione "Rasim Sejdic"*;
- *Sintengro Drom*;
- *U.N.I.R.S.I. (Unione Nazionale Internazionale Rom e Sinti in Italia)*;
- *Romani Buci*.

Organi di stampa

I principali organi di stampa sono:

- *Lacio drom (C.S.Z.)*, rivista bimestrale di studi Zingari;
- *Zingari Oggi (TO)*, foglio informativo di conoscenza della cultura zingara;
- *Them Romanò*, rivista dell'associazione omonima (Lanciano).

Collegamento

Con Stati esteri

Sono in collegamento con analoghe associazioni all'estero e soprattutto con l'"Unione Romani Internazionale", riconosciuta dall'ONU come organismo non governativo con potere consultivo.

Partecipano a frequenti convegni internazionali e ad audizioni presso la Commissione dell'Unione Europea, e il Consiglio d'Europa.

Con altri gruppi minoritari diversi

"Komiteto Romanò ande Italia" è membro del Confemili (Comitato nazionale federativo minoranze d'Italia).

Con nuclei appartenenti alla stessa minoranza dislocati in altre parti delle territorio nazionale

Continui stretti collegamenti con quanti appartengono allo stesso gruppo o a gruppi affini in Italia e all'estero.

Attività come raduni, feste popolari, convegni, conferenze

Alla festa di S. Antonio di Padova (13 giugno), partecipano gruppi diversi. Lo stesso giorno ad Isernia i **Rom** abruzzesi partecipano alla processione con i loro cavalli.

Si organizzano raduni locali in occasione di festività religiose, come il 10 luglio a Gerano (Roma) per i **Rom** abruzzesi in onore di S. Anatolia o il 26 settembre a Riace (Reggio Calabria), dove i **Rom** calabresi svolgono una processione danzata in onore dei Santi Cosma e Damiano.

Una cultura tra crisi e cambiamento

L'incontro fra culture costituisce sovente il punto di crisi da cui nasce una cultura nuova. Nell'incontro tra culture forti e culture deboli, la prima può

invece semplicemente assimilare la seconda; ma possono realizzarsi anche risposte reattive miranti ad ostacolare tanto l'assimilazione che l'integrazione.

La posizione di difesa e di chiusura che ha caratterizzato ed ancora caratterizza la cultura **rom** nei confronti delle culture maggioritarie rientra indubbiamente in questo terzo tipo di risposta.

D'altra parte, difendere e mantenere ad oltranza le proprie usanze e le proprie tradizioni, sottolineare il proprio essere diversi, sviluppare un fortissimo sentimento della zingarit  come contrapposizione al mondo gagio, assumere quasi ad elemento religioso o metafisico la difesa verso questo mondo di persecutori, elaborando leggende che lo spiegano, lo giustificano ed approvano i comportamenti conseguenti degli zingari...,   stata una risposta pressoch  obbligata alle politiche di rifiuto, di esclusione, poi di assimilazione forzata od assistenzialistica che hanno caratterizzato l'atteggiamento delle culture forti.

Questo immane sforzo di difesa e quindi di chiusura e di contrapposizione assunto quasi a valore culturale ed a modo distintivo di vita, rischia oggi di trasformarsi in una sorta di prigione o di elemento di distruzione culturale, perch  la societ  maggioritaria divenuta industriale e tecnologica prima, post-industriale oggi,   sempre pi  estranea ed aliena rispetto al mondo **Rom**, che in essa non trova pi  spazi di sopravvivenza dignitosa e coerenti con il proprio sentimento profondo della vita e del suo significato.

Non c'  pi  spazio per i lavori tradizionali dei rom; questo trasforma negativamente i ruoli tradizionali, affida il sostentamento economico della famiglia soprattutto alle donne ed ai bambini, sospinti sempre di pi  verso attivit  improprie, svuota di valore l'uomo. La scomparsa del vecchio mondo rurale ha chiuso gli spazi propri della vita e del lavoro zingaro e, con questi, una rete preziosa di scambi funzionali; ha sospinto le famiglie zingare nelle periferie delle grandi citt , nei grandi campi sosta cos  simili a ghetti, ha via via impoverito di significato e di opportunit  un nomadismo che, se non era e non   l'elemento principale della cultura

zingara, ne costituiva tuttavia un mezzo di conservazione e di autopercezione significativa e positiva.

Il popolo rom possiede le potenzialità per un cammino di autopromozione, ma la crisi che sta vivendo è profonda.

Che questa crisi segni un momento di transizione verso un nuovo modo di essere zingari, o invece l'inizio di un processo di annullamento totale ed assoluto della comunità zingara, dipende però in primo luogo da quelle stesse società maggioritarie che detengono forza, possibilità, potere; che, dopo aver distrutto, debbono ricostruire, purché siano consapevoli della ricchezza umana che si può perdere o salvare. Sappiamo ormai molto bene che non ha senso classificare le culture; che ogni cultura è unica ed è portatrice di valori perché è la risposta diversa che l'uomo ha dato nel tempo e nello spazio ai propri bisogni ed al contesto; che, pertanto, ognuna di esse ha un suo messaggio da proporre.

In America si va riscoprendo con meraviglia e rispetto la cultura indiana e forse si è ancora in tempo per raccoglierne il testamento spirituale.

Forse anche con la cultura zingara, così come con ogni altra cultura minoritaria sul pianeta, è possibile intrecciare un dialogo prezioso.

La crisi investe, anche se non ancora in misura profonda, l'istituto familiare. La famiglia allargata va perdendo parte del suo potere e della sua importanza; intanto spesso non è possibile che essa possa accamparsi nella medesima area di sosta e va così scomparendo il senso stesso del tradizionale preparare il cibo insieme e, più ancora, il dividere il guadagno del lavoro fatto assieme. Ma indipendentemente da queste cause esterne, è in atto l'affermarsi della famiglia nucleare, nella quale la coppia sta diventando una entità caratterizzata da una certa collaborazione solidale tra uomo e donna e con un potere reale anche di fronte agli anziani. **L'uomo è ancora sempre il capofamiglia, ma molte cose si discutono nella coppia, o fra tutti i componenti della famiglia nucleare e si decidono insieme.** La donna in particolare va uscendo dal silenzio ed assumendo un ruolo nuovo: l'età del matrimonio si alza, il numero dei figli diminuisce, ci si interessa del

controllo delle nascite. C'è complessivamente un allentarsi dei vincoli di sottomissione rispetto ai genitori ed agli anziani.

Ancora più determinante, nell'indurre la crisi dei valori tradizionali, è la comunicazione mass-mediale. La suggestione del televisore, sempre acceso nelle baracche e seguito soprattutto dalle giovani e dai bambini, sta operando una vera e propria persuasione occulta verso spettatori privi di ogni strumento di difesa, anzi neppure consapevoli di trovarsi di fronte ad un possibile nemico. E sappiamo bene che, con il televisore, entrano nuovi modelli quali il consumismo, l'edonismo, l'antagonismo, il desiderio di avere e di possedere, la competitività, l'individualismo... così contrastanti con i valori tradizionali del popolo **rom**: la famiglia, la solidarietà, il rispetto per l'uomo e per l'anziano... Perciò i giovani hanno bisogno di denaro per il divertimento, per l'automobile nuova e di grossa cilindrata, per i vestiti: non accettano più di vestire indumenti poveri, li vogliono possibilmente firmati ...

Ma non è solo presso i giovani che il denaro ha assunto una valenza sconosciuta al popolo **rom**, quel popolo che ha sempre preferito essere povero di ricchezze, ma ricco di scambi umani, di allegria, di libertà, padrone del proprio tempo, senza né obblighi né schiavitù (neppure dalle cose). Oggi sono poche le famiglie che augurano ai loro figli di "fare la nostra vita, senza diventare ricchi". Troppi hanno scoperto il fascino ed il potere del denaro e la solidarietà e la condivisione risultano indebolite.

Siamo infatti convinti che **solo attraverso il cammino della conoscenza culturale e professionale potrà innalzarsi il livello di vita della comunità zingara e dare ad essa gli strumenti concreti perché possano difendere in prima persona i propri diritti e la propria specificità.**

La crisi, tuttavia, lo ripetiamo, non ha ancora intaccato il tessuto profondo, non ha ancora cambiato i **Rom**. Vi sono figli di **Rom** sedentarizzati che preferiscono tornare a vivere nel campo; nessuna famiglia sedentarizzata, magari proprietaria di una casetta, ha allentato i rapporti con le altre famiglie al campo ed è normale che ne ospiti le roulotte nel proprio

cortile... Pochissime famiglie sperano per i propri figli un futuro da gage. Continuino ad essere **Rom**, facciano la vita degli zingari, solo con più sicurezze e meno emarginazioni: lo dicono i gruppi nomadi come quelli seminomadi e quelli sedentari, i **Sinti** ed i **Rom**.

Questa coscienza e questo orgoglio di essere zingari è una forza potente di conservazione e di propulsione; inoltre, la famiglia tiene, l'istituto familiare persiste riuscendo ad assorbire le novità.

Nello stesso tempo vi sono segnali positivi: l'interesse anche se pur contenuto, per la scuola dei figli, la creatività e l'iniziativa nell'inventare ed intraprendere nuovi lavori, l'alfabetizzazione crescente, la disponibilità a collaborare con i gagè animati da reale interesse nei loro confronti...

Tra nomadismo e sedentarizzazione

Il viaggio ha occupato un posto fondamentale nella vita delle popolazioni "sprovviste di territorio". Oggi il nomadismo classico, quello che vedeva continue "transumanze" di gruppi zingari costituiti da più famiglie legate da vincoli di parentela, per motivi strettamente connessi alle attività di sopravvivenza, si presenta assai dimensionato nello spazio e nel tempo e non è più strettamente legato al lavoro.

La maggior parte degli spostamenti, intesi naturalmente come spostamenti di tutta la famiglia, tranne che per quelli che ancora si possono definire nomadi per il numero rilevante di viaggi durante l'anno, si effettua in ambito geografico sovente ristretto e preferibilmente nei mesi estivi, mentre, grazie ad un mezzo veloce ed agile come l'automobile, si spostano generalmente per il lavoro soltanto uno o due membri della famiglia, con ritmo giornaliero, o per periodi che vanno da una a due settimane.

La maggioranza delle famiglie ancora nomadi si ritrova tra i **Sinti**. Il fenomeno è minimo tra le famiglie **Rom** e non è mai elettivo, bensì forzato per mancanza di altre possibilità di abitazione o sopravvivenza. Le famiglie **Rom**, nell'ex Jugoslavia, erano infatti sedentarizzate.

Lo "spirito del viaggio" è tuttavia vivo nella popolazione zingara.

Non pare, in sostanza, che almeno per ora la progressiva diminuzione del fenomeno del nomadismo abbia prodotto una vera e propria mutazione culturale, anche se è presto per trarre conclusioni; forse questo è dovuto al fatto che, come si è accennato più sopra, non si tratta tanto di un fenomeno spontaneo, ma indotto dalla trasformazione della nostra società da agricola ad industriale e post-industriale, con tutte le conseguenze negative per il popolo zingaro di cui si è già parlato. Non ultime tra queste i costi del viaggio; la necessità, per effettuare lunghi viaggi, di buone roulotte, che raramente le famiglie zingare posseggono, ed infine il rischio di perdere il posto al campo o anche la residenza.

La casa e l'habitat

La “carovana” di legno o il carro trainato dai cavalli, così come a volte la tenda, costituivano la dimora delle famiglie zingare sino agli anni '50. Le carovane erano spesso belle, rispondendo, sia pure nella massima semplicità dei mezzi, all'animo artistico e creativo di questo popolo. Con la carovana o con il carro le famiglie (o meglio gruppi di famiglie: fratelli, zii, cugini, ecc.) si spostavano accampandosi senza troppa difficoltà nelle campagne in territori demaniali o comunque incolti, non lontano da qualche cascina cui ricorrevano per attingere l'acqua dai pozzi.

Ormai da tempo i cavalli sono stati sostituiti dall'automobile ed i carri o le carovane dalle roulotte, che offrono un ambiente abitativo più confortevole e sono comunque pratiche per gli spostamenti.

Non più del 2-3% delle famiglie zingare viaggia ancora in carovana; ancora più bassa è la percentuale di chi usa ancora la tenda; molte sono invece le famiglie (il 20% circa) che abitano in baracche costruite con materiali di fortuna (legno, lamiera, cartoni, ecc.): più della metà fra queste possiede anche la roulotte che, ovviamente, non riesce ad ospitare, soprattutto la notte, tutta la famiglia.

Non poche famiglie vivono oggi in case, generalmente rurali, mentre altre costruiscono casette abusive nei campi sosta. In modo diverso, a seconda delle possibilità delle famiglie, queste sono costruite con grazia,

arredate con calore e molto pulite al loro interno..., non diversamente da quanto già si nota nelle baracche più “ricche”.

Casa ed habitat sono i termini inscindibili di un binomio, per tutti, ma in modo ancora più pregnante, per gli zingari. Come si è già accennato, la trasformazione dell'economia italiana da agricola ad industriale, ha via via privato gli zingari dei loro lavori e dei loro itinerari commerciali nelle campagne, sospingendoli verso le città, soprattutto verso i grandi centri, più ricchi di possibili risorse per la sopravvivenza. Forse per la conseguente maggiore concentrazione numerica, ma non soltanto, è stata via via limitata la libertà di sosta, soprattutto con la predisposizione, a cura di alcuni comuni, di aree di sosta autorizzate ed attrezzate.

Pochissime, però, sono le aree-sosta autorizzate che possano ritenersi attrezzate in modo sufficiente per la fornitura dell'acqua, la predisposizione di servizi, il servizio raccolta rifiuti ..., e, prima di tutto, l'ubicazione.

Peggiora ancora è ovviamente la condizione dei numerosi campi sosta non autorizzati, sovente privi anche di acqua, che le famiglie debbono attingere lontano; a questo si aggiunge l'eccessivo assembramento di famiglie in ciascun campo (la sosta non è più libera come un tempo, ma le aree-sosta non sono sufficienti).

Ecco perché, anche se vi sono comuni che, nel quadro della apposita legislazione che alcune regioni hanno varato proprio per la tutela del popolo zingaro, sono disponibili alla predisposizione di opportuni campi sosta autorizzati, l'opposizione dei residenti è quasi sempre così vivace da vanificare le iniziative.

Molte famiglie zingare tendono, infatti, tra uno spostamento e l'altro, a ritornare sempre di più nei medesimi campi-sosta; **ad avere**, per così dire, **un campo di riferimento fisso**.

Varie sono le motivazioni che esse adducono rispetto a questo fenomeno relativamente nuovo: non si tratta soltanto della scarsità di aree di sosta, ma di motivi quali il lavoro, la scuola dei figli (che incomincia ad assumere una qualche importanza), la possibilità di avere la residenza... . Il

dato forte è però il bisogno di ritrovare lo stesso ambiente, con la migliore organizzazione e la maggiore sicurezza che questo offre.

Il rapporto di continuità con il territorio è infatti sinonimo di **sicurezza** e modifica necessariamente anche i comportamenti degli zingari nei negozi, con il barista o con il benzinaio, comunque con il vicinato, perché ci si vive, ci si ritorna, e non solo si ha bisogno utilitaristicamente di mantenere buoni rapporti ma si desidera essere trattati “come gli altri” sentendosi “meno emarginati” e magari benvoluti.

Tra i Sinti vi sono non poche famiglie che vivono oramai da sempre, o comunque da più di vent'anni, **nello stesso luogo**; ma **anche tra i Rom**, venuti più recentemente in Italia, **una forte percentuale è stabile** sul territorio da vent'anni.

L'insufficienza e l'invivibilità dei campi ha spinto parecchie famiglie zingare a vivere in una casa. Non si tratta di un fenomeno nuovo; sempre, anche in Italia, vi sono state famiglie zingare sedentarie che abitavano nelle case.

In questi ultimi anni, però, il fenomeno, per le cause sopra dette, si è rapidamente accentuato, ed è decisamente consistente.

L'abitare una casa è dunque un fatto assai poco spontaneo, genesi di una trasformazione costruitasi nel rapporto con un'altra cultura, bensì **una scelta imposta**, sia pure indirettamente, per l'insufficienza e l'invivibilità dei campi-sosta, per gli eccessivi controlli delle forze dell'ordine, le repressioni, i regolamenti comunali...

Un'ultima osservazione sull'abitazione zingara ci riporta al cuore della cultura di questo popolo: l'abitazione è sempre funzionale all'incontro, all'amicizia, allo stare insieme, perché la prima ricchezza dello zingaro è sempre stata, insieme ai rapporti parentali, l'amicizia. Per questo anche le baracche più semplici sono attrezzate, più che con riguardo alla funzionalità, alla possibilità di offrire posto a sedere per molte persone; per lo stesso motivo baracche e casette, per poco che lo spazio lo consenta, hanno uno spazio esterno coperto, con tavoli e sedie, sovente abbellito con vasi di fiori. All'interno c'è poi molto colore: stoffe, cuscini; e poi i quadri, le immagini di

Santi e, molto spesso, le fotografie, in formato importante, dei figli, soprattutto di quelli lontani.

La famiglia

Per un popolo senza territorio e quindi senza alcuna istituzione "pubblica" o statale, la famiglia è, più che per qualsiasi altro popolo, l'elemento fondante dell'organizzazione sociale, vero e proprio "centro di gravità" della "zingarità" stessa e custode dei suoi valori e delle sue tradizioni, perno della vita quotidiana in tutte le sue manifestazioni, sostanza del tessuto sociale, luogo di solidarietà, di sacrificio, di condivisione, da amare al di sopra di ogni cosa, perché al di fuori della famiglia è praticamente impossibile vivere.

Quando un gruppo parentale è variamente residente (per ragioni economiche) lo scambio di visite è continuo; costituisce anzi, dopo le attività economiche, il maggior motivo di spostamento delle famiglie zingare. Si tratta di partecipare ad avvenimenti importanti come le nascite e le morti, di ritrovarsi per le feste o per dare un aiuto a chi è ammalato o in difficoltà.

Per la famiglia e per il suo benessere lo zingaro è disposto a fare tutto quanto può: essere un buon marito, un buon padre, un buon figlio fa parte di una responsabilità, di un diritto-dovere irrinunciabili, che si estendono oltre i membri della cosiddetta famiglia ristretta, a tutto il gruppo parentale. Parlando della famiglia zingara non si può infatti parlare di famiglia nucleare, bensì di famiglia estesa, se non addirittura di lignaggio, anche se in senso non del tutto proprio. Sociologicamente si parla di lignaggio nel caso di discendenza da comuni antenati, ma anche di consapevolezza dei legami genealogici. Per gli zingari che, a causa del basso livello dell'età media non arrivano quasi mai ad essere bisnonni, tanto che con la morte degli "anziani" si perde ogni memoria storica, si può parlare di **lignaggio** non in senso storico ma di gruppo allargato, che **comprende tutti coloro che sono legati da vincoli di sangue e di affinità**. Il legame del sangue è molto sentito nella società zingara: anche un cugino di terzo grado è qualificato come "mio

cugino di sangue", ove la parola "sangue" è pronunciata con tale forza che si potrebbe tradurre: è mio fratello.

Quando una donna lascia la propria famiglia per sposarsi, pur mostrando rispetto ed obbedienza alla famiglia del marito, considererà sempre più importante la famiglia di origine che a sua volta non cesserà di occuparsi di lei e di proteggerla, come in caso di bisticci importanti con il marito, quando tutti i parenti, compresi i morti, vengono tirati in ballo, a dimostrare la fedeltà alla famiglia d'origine.

I doveri di aiuto, reciprocità e rispetto sono tuttavia naturali anche verso gli affini, quando nasce cioè una nuova famiglia ed ognuno dei due gruppi parentali si trova ad avere relazione stretta con un nuovo insieme di persone.

D'altra parte è proprio grazie alla rete di relazioni e di scambi che ogni nuova famiglia determina e poi mantiene e moltiplica nel tempo, che viene garantita l'esistenza stessa del gruppo, mentre è grazie all'azione concorde della famiglia allargata o lignaggio che vengono saldamente trasmessi alle nuove generazioni i valori ed i comportamenti della "zingarità".

I genitori infatti non sono mai soli ad occuparsi dei figli: questo è un diritto/dovere di tutto il gruppo parentale, gli adulti nei confronti dei giovani, i giovani nei confronti dei bambini. **Spetta al gruppo parentale allargato il saper contenere i conflitti** che potrebbero rompere l'armonia del gruppo, stimolare i suoi membri **all'attività da svolgere all'esterno, organizzare le attività all'interno** della famiglia (cucinare, pulire, accudire i bambini, raccogliere la legna, prepararla per il fuoco, andare a prendere l'acqua, aggiustare la baracca, ...).

Funzione quanto mai importante del gruppo è poi **l'organizzazione delle feste**, dato il ruolo che esse hanno nella vita e nella società zingara. Affinché riescano nel modo migliore, tutto il lignaggio è coinvolto nella preparazione ed i lavori vengono divisi secondo il sesso e l'età delle persone: agli uomini compete acquistare gli animali e farli cuocere; alle donne la preparazione delle verdure e di altri tipi di carne.

Questa famiglia, patriarcale ed allargata, si pone come struttura sociale capace di dare all'individuo un forte sentimento di appartenenza, la possibilità di identificarsi chiaramente all'interno di un gruppo e di dire "noi", tanto da poter affermare che è proprio questo forte sentimento della famiglia che ha salvato il popolo zingaro dall'essere disperso e fagocitato da società infinitamente più numerose e 'potenti', in totale opposizione con i suoi usi e con le sue tradizioni e che soltanto nella permanenza della famiglia, in quanto espressione di un particolare modo - quello zingaro - di vedere l'esistenza ed i suoi problemi, esiste garanzia di un futuro per il popolo zingaro.

Lo conferma un sacerdote, padre Jean Fleury, che condivise la prigionia con molti zingari, sterminati poi nelle camere a gas dei campi di concentramento nazisti, affermava che è davvero appassionante ricercare come gli zingari abbiano potuto sino ad oggi sfuggire sia alla assimilazione forzata che allo sterminio, mentre i grandi imperi che i nomadi hanno via via abitato ed attraversato si sono successivamente estinti.

Anche **le giovani coppie**, in tutti i gruppi zingari, contraggono **matrimonio** secondo **il rito tradizionale zingaro**. Sono pochissime quelle che si sposano anche secondo il rito religioso o civile della cultura maggioritaria, e, quando lo fanno, si tratta di situazioni particolari, come l'amicizia con un sacerdote o la permanenza in carcere e quindi la possibilità di uscirne.

Presso i **Rom** la giovane **coppia sposata viene a dipendere giuridicamente dalla famiglia del marito** (genitori e fratelli); tale dipendenza è anche **economica**, in quanto la coppia deve restituire la spesa affrontata dalla famiglia del marito per indennizzare la famiglia della sposa.

Il controllo sociale sulla costituzione della coppia è ancora maggiore quando si tratta di matrimonio esogamico, quello cioè che si realizza al di fuori del gruppo, e che è un fattore di coesione ancora più delicato ed importante: grazie a questo tipo di matrimoni, anche se non sono i più frequenti, le donne circolano da un gruppo all'altro, rendendo impossibile l'esistenza di gruppi assolutamente chiusi ed omogenei, che diventerebbero

alla fine estranei tra di loro. Non sono note le modalità e le direzioni di questa circolazione delle donne da un gruppo all'altro, ma è certo che esse non sono lasciate al caso.

Anche la disapprovazione per i matrimoni con persone di razza diversa non è solo dettata dal timore che essi non possano reggere, ma è un altro mezzo di difesa culturale. I giovani non zingari che contraggono matrimonio, entrano pienamente nella società zingara e solo accettandone pienamente comportamenti e valori potranno essere a loro volta pienamente accettati.

Nel processo di costituzione della famiglia sta insomma tutta la dignità dello zingaro: solo con il matrimonio il ragazzo e la ragazza sono considerati e si considerano essi stessi adulti; solo con il matrimonio il giovane zingaro acquista dignità di uomo all'interno del gruppo; solo con la costituzione della famiglia e cioè con la nascita dei figli egli potrà rivestire un ruolo attivo nei clan.

CAP.VI

PROBLEMATICHE

Questioni aperte e prospettive

Perfettamente consapevoli dei problemi particolarmente complessi e delicati che, anche nel nostro Paese, pongono le popolazioni zingare, l'Area minoranze ha promosso scambi informativi e culturali con le organizzazioni più rappresentative nell'intento di raccogliere notizie ed utili elementi. Avendo raggiunto parzialmente lo scopo, ricorriamo, alla già citata pubblicazione del Consiglio d'Europa "**Rom, Sinti, Kalè... zingari e viaggianti in Europa**" (a cura di Jean Pierre Liégeois). Dal capitolo "La riflessione e l'azione" possiamo trarre alcune indicazioni che ci sembrano corrispondere ad esigenze proprie della popolazione "sprovvista di territorio" in genere e di quella presente in Italia.

Nel settore dello *statuto giuridico e del rispetto dei diritti civili*, la parità degli zingari e dei viaggianti presuppone di evitare una regolamentazione specifica; presuppone altresì che gli zingari e viaggianti siano cittadini di pieno diritto di uno Stato; che il caso degli apolidi o degli zingari "di nazionalità non determinata" sia risolto e che gli zingari e i viaggianti ricevano documenti non in deroga ma identici a quelli degli altri cittadini; che, quando un individuo è sospetto, lo sia a titolo individuale e per ragioni precise; che le autorità individuino e sanzionino fortemente gli atteggiamenti ed i comportamenti di razzismo, di xenofobia, di discriminazione e che siano analizzate le ragioni dell'intolleranza e del rigetto.

Nel settore dello *habitat*, il riconoscimento degli zingari e dei viaggianti passa per una considerazione urgente delle condizioni di alloggio di coloro che sono sedentarizzati; una considerazione urgente delle condizioni di accoglienza dei nomadi e seminomadi, soprattutto in un periodo, come quello attuale, in cui si rileva su scala europea una intensificazione della mobilità; un riconoscimento del nomadismo come stile di vita volontario; un riconoscimento del caravan come modo di habitat; l'adattamento dei luoghi agli utenti; il sostegno ad installazioni fisse per coloro che si sedentarizzano, o pensano di riprendere il viaggio, magari saltuariamente, in particolare per il commercio.

Nel settore delle *attività professionali* un aiuto può essere apportato ad uno statuto generale dato alle attività ambulanti; dalla riabilitazione dei mestieri tradizionali; dalle condizioni di esercizio; dalla utilizzazione delle capacità di rinnovamento e del dinamismo degli zingari e viaggianti che si sono adattati regolarmente e possono sempre farlo; dalle facilitazioni per l'iscrizione alle Camere di commercio etc.

Si dovrebbero ancora sviluppare proposte in materia di protezione sociale e salute, nella elaborazione di una nuova filosofia dell'azione sociale.

Si dovrebbe ritornare sull'importanza della creazione di centri culturali zingari, aperti a tutti, come luoghi di incontro delle culture e della comunità, come organismi di promozione della lingua, della storia, della cultura, sia per gli zingari ed i viaggianti che per quanti vi si rivolgono per un lavoro di informazione, per spettacoli, esposizioni etc.

Per tornare più direttamente al nostro Paese, va detto che l'Italia, al pari di altre Nazioni europee, ha assistito negli ultimi tempi ad un abnorme flusso di popolazioni nomadi, anche a seguito delle note, dolorose vicende della ex Jugoslavia.

Non vi è dubbio che anche il nostro Paese resta incapace ad accogliere questa massa di persone, costrette a vivere in condizioni disumane in campi privi dei servizi indispensabili, senza risorse e senza lavoro. Ne nasce il triste fenomeno dello sfruttamento dei minori nell'accattonaggio e nel furto.

Molte regioni hanno emanato leggi per la creazione di campi sosta attrezzati, ma ben pochi ne esistono. C'è anche un impegno degli Enti locali per la scolarizzazione dei bambini, una scolarizzazione troppo spesso parziale ed effimera finché non si sanerà il problema di fondo: quello della certezza dei diritti civili e culturali e della integrazione economica.

Sempre con riferimento alla situazione italiana, va detto che, a parte il mancato riconoscimento come minoranza etnico linguistica, è ancora da raggiungere la piena parità di diritti e doveri con gli altri cittadini italiani, il che presuppone un aiuto allo sviluppo secondo i valori e le modalità della loro cultura. Rimane ancora aperta anche la questione della loro rappresentatività, soprattutto a livello locale, perché possano esprimersi direttamente e partecipare, così, responsabilmente, ai progetti che li riguardano.

Per gli zingari di cittadinanza italiana è aperto il dibattito se debbano essere riconosciuti come minoranza transnazionale e, quindi, con diritto di

risiedere in qualsiasi Stato, oppure se, cittadini di pieno diritto di uno Stato, debbano essere soggetti, emigrando in altro Stato, alle norme che regolano il soggiorno degli stranieri.

Possiamo anche concludere che qualche cosa si sta muovendo, come l'ingresso dei bambini nella scuola, la stabilità dei campi sosta, il fermarsi nella stessa zona.

Ogni cultura, d'altra parte, è in evoluzione e gli zingari stessi auspicano migliori condizioni di vita nel rispetto della propria identità. Molto dipenderà, naturalmente, dalla loro forza di coesione e dalla solidarietà che si conserverà all'interno del gruppo. Se attraverso i secoli sono riusciti a sopravvivere, nonostante le persecuzioni, ed a conservare la specificità della loro cultura, questo testimonia la forza vitale di un patrimonio di civiltà che ha sostenuto tutti i suoi membri in diaspora.

Essi hanno bisogno di essere spinti a parlare in prima persona, ad essere presenti là dove si discute o si decide della loro sorte, affermando la propria unità di popolo al di là di ogni suddivisione o contrasto fra gruppi.

Alcune proposte:

- 1) ricerca di nuove micro aree più sicure e dignitose;
- 2) costruzione di un habitat decoroso;
- 3) attenzione e assistenza più capillare per i bambini e misure appropriate per l'inserimento nelle scuole;
- 4) coinvolgimento delle piccole e medie imprese per attuare un piano sperimentale di avviamento al lavoro;
- 5) azioni promozionali volte alla conoscenza della loro cultura per lo sviluppo etico della tolleranza.

Conclusioni

Allo stato attuale, il Ministero dell'Interno non ha competenza in ordine alla tutela giuridica delle popolazioni "sprovviste di territorio", in quanto le stesse **non sono state riconosciute come minoranze etnico-linguistiche** e, pertanto, non sono state incluse tra quelle tutelate dalla legge-quadro 15 dicembre 1999 n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".

Come è noto, oltre al Parlamento presso il quale sono state presentate, nella corrente legislatura, proposte di legge di tutela, il Governo, nella fattispecie **il Dipartimento Affari Regionali** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del proprio potere, ha avviato una consultazione con i competenti Ministeri, al fine di definire un eventuale disegno di legge governativo.

Il Ministero dell'Interno, attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, svolge attività di studio e di conoscenza delle popolazioni **Rom, Sinti** e Caminanti presenti nel nostro Paese.

Le Prefetture, anche per il miglioramento del coordinamento istituzionale, sono impegnate, nel contesto della coesione sociale e della integrazione del "diverso", alla conoscenza dell'effettiva situazione del fenomeno.

Esse, pertanto, dovranno rappresentare le differenti, singole situazioni di criticità - tra le quali le condizioni di degrado ambientale e le problematiche ad esse correlate, quali i fenomeni di criminalità, l'ordine pubblico e la sicurezza stessa dei campi - agli Enti locali, al fine di una più immediata e puntuale soluzione delle stesse.

CAP.VII

NORMATIVA E DOCUMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

* I documenti qui di seguito riportati sono consultabili nella raccolta dal titolo “Normativa nazionale ed internazionale sulla minoranza “sprovvisa di territorio” curata dall’Area minoranze del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

NORMATIVA STATALE E LOCALE

MATERIA	STATO	ENTI LOCALI	
Lavoro	Ente istituzionale	Ente istituzionale	
	<p>Ministero del Lavoro e Politiche Sociali</p> <p>In ordine a questa tematica, il Ministero del Lavoro, competente in materia, ha sottoscritto con diverse Regioni “Accordi di programma”, con l'obiettivo principale di dar vita a progetti sperimentali e percorsi innovativi che facilitino l'integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente presenti nel nostro Paese.</p> <p>In particolare sono stati finanziati progetti che prevedono attività svolte presso gli sportelli informativi al fine di favorire l'accesso degli stranieri ai diversi servizi territoriali. Tra gli altri si è finanziato il progetto “Percorsi contro l'esclusione sociale e per l'autonomia delle donne”, che consiste in attività di accoglienza, accompagnamento e mediazione culturale, laboratori di lingua italiana, un consultorio giuridico, laboratori e corsi di formazione professionale e di orientamento al lavoro.</p> <p>Gli zingari cittadini italiani hanno gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini; se cittadini di altri Stati sottostanno alle norme che regolano il soggiorno degli stranieri.</p> <p>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” Titolo III – Disciplina del lavoro (artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27);</p> <p>Legge 30 luglio 2002 n. 189 “Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e asilo - 6, 18, 19, 20 e 21).</p>	<p>Regione</p> <p>Comuni</p> <p>Regione</p> <p>Regione</p> <p>Comuni</p> <p>Regione</p> <p>Comuni</p> <p>Regione</p> <p>Province</p> <p>Regione</p> <p>Comuni</p> <p>Comunità montane</p> <p>Regione</p> <p>Regione</p> <p>Comuni</p> <p>Comunità montane</p> <p>Provincia autonoma</p> <p>Regione</p> <p>Regione</p> <p>Comuni</p> <p>Comunità montane</p>	<p>Emilia Romagna: L. 47/88 art. 2, lett. f; art. 10, comma 2°; art. 12.</p> <p>Emilia Romagna: L. 47/88 art. 11.</p> <p>Friuli: L. 11/88, artt. 11, 12, 14 e 24.</p> <p>Lazio: L. 82/85 artt. 3 e 8.</p> <p>Lazio: L. 82/85 art. 8.</p> <p>Liguria: L. 21/92 artt. 6 e 7.</p> <p>Liguria: L. 21/92 art. 6.</p> <p>Marche: L. 3/94 art. 21.</p> <p>Marche: L. 3/94 art. 21.</p> <p>Piemonte: L. 26/93 art. 8.</p> <p>Piemonte: L. 26/93 artt. 7 e 8.</p> <p>Piemonte: L. 26/93 art. 8.</p> <p>Sardegna: L. 9/88 artt. 3 co 4; art. 9; art. 11 lett. c,</p> <p>Toscana: L. 73/95 art. 10.</p> <p>Toscana: L. 73/95 art. 10 e 12.</p> <p>Toscana: L. 73/95 art. 10.</p> <p>Trento: L. 15/85 art. 9.</p> <p>Umbria: L. 32/90 art. 11.</p> <p>Veneto: L. 54/89 art. 2, lett. d; art. 5; art. 6.</p> <p>Veneto: L. 54/89 art. 5, art. 6 co. 2.</p> <p>Veneto: L. 54/89 art. 5 co. 2.</p>

MATERIA	STATO		ENTI LOCALI	
Istruzione	Ente istituzionale		Ente istituzionale	
	<p>Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca</p>	<p>Trattasi di competenza concorrente. Il Ministero dell'Istruzione, con diverse circolari (vedesi appendice) ha dettato norme di carattere generale riguardanti le questioni organizzative, gli aggiornamenti dei docenti, l'iscrizione degli alunni alle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado. Per i minori stranieri privi di permesso di soggiorno è prevista l'iscrizione e la possibilità di frequenza alle scuole di ogni ordine e grado. Per incentivare la frequenza scolastica, il Ministero dell'Istruzione eroga, alle scuole interessate da forti processi immigratori, compresa la presenza di alunni nomadi, specifiche risorse finanziarie destinate alla realizzazione di attività educative aggiuntive per favorire una migliore e proficua integrazione di tali alunni. Inoltre, attraverso rapporti di collaborazione con gli Enti, le Associazioni rappresentative, le Associazioni di volontariato e gli altri Organismi presenti sul territorio, le scuole stesse organizzano tutte quelle attività collaterali, funzionali al miglioramento della frequenza degli alunni nomadi e al processo dell'integrazione. Nel senso sopra indicato, il Ministero dell'Istruzione impartisce periodicamente istruzioni per finalizzare l'utilizzazione dei fondi erogati.</p>	<p>Regione Comuni Regione Regione Province Comuni Regione Province Comuni Comunità montana Regione Comuni Regione Comuni Comuni Comunità montana Comuni Regione Comuni Province Regione Comuni Regione Comune Comune montano</p>	<p>Emilia Romagna: L. 47/88, art. 2. Emilia Romagna: L. 47/88, art. 10, co. 1. Friuli: L. 25/91, art. 6. Lazio: L. 29/92 – Titolo III - Interventi regionali – artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e 26. Lazio: L. 29/92 – Titolo III – cap. III – delega di funzione amministrativa alle Province – artt. 27, 28, 30, 31 e 32. Lazio: L. 29/92 – Titolo II – esercizio delle funzioni – artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Liguria: L. 21/92, art. 1. Liguria: L. 21/92, art. 2, lett. d). Liguria: L. 21/92 art. 2, lett. d); art. 5 Liguria: L. 21/92 art. 2 lett. d). Lombardia: L. 77/89 art. 5 co. 1 e 2. Lombardia: L. 77/89 art. 5 co. 1 e 2. Marche: L. 3/94 art. 19. Marche: L. 3/94 art. 19. Piemonte: L. 26/93 art. 7. Piemonte: L. 26/93, art. 7. Sardegna: L. 9/88 art. 8. Toscana: L. 73/95 art. 1. Toscana: L. 73/95 art. 14. Trento: L. 15/85 art. 8. Umbria: L. 32/90 art. 9. Umbria: L. 32/90 art. 5. Veneto: L. 54/89 art. 5. Veneto: L. 54/89 art. 5. Veneto: L. 54/89 art. 5.</p>

MATERIA	STATO		ENTI LOCALI	
Tutela della cultura	Ente istituzionale		Ente istituzionale	
	Ministero dei beni e delle attività culturali	D.P.R. 394/94 regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.	Regioni Comuni	Varie leggi regionali dispongono la promozione culturale e lo sviluppo dell'artigianato.

MATERIA	STATO		ENTI LOCALI	
Giustizia	Ente istituzionale		Ente istituzionale	
	Ministero della Giustizia	<p>La materia è di competenza del Ministero della Giustizia.</p> <p>Agli zingari sono applicabili disposizioni di legge di carattere generale dalle quali essi non risultano considerati in quanto tali.</p> <p>Se trattasi di cittadini non comunitari sottostanno alle norme che regolano il soggiorno degli stranieri (D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero").</p>	Regione	<p>Friuli: L. 25/91, art. 17.</p> <p>Minori e giovani adulti infraventenni nel circuito penale.</p>

MATERIA	STATO		ENTI LOCALI	
Sanità	Ente istituzionale		Ente istituzionale	
	Ministero della Salute	<p>A Rom, Sinti e Caminanti sono fornite tutte le prestazioni sanitarie delle AA.SS.LL. e quelle assistenziali del Comune nel cui territorio essi hanno abituale dimora.</p> <p>L'A.S.L. competente per territorio provvede a rilasciare il documento per l'assistenza sanitaria secondo la normativa statale o regionale.</p> <p>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", artt. 34, 35 e 36.</p>	Regione Comuni e Province Regione Regione Regione Comuni Regione Regione Regione, Province e Comuni Regione, Province e Comuni Regione	Emilia Romagna: L. 2/85 art. 1. Emilia Romagna: L. 2/85 art. 23. Emilia Romagna: L. 47/88 art. 14. Lazio: L. 82/85 art. 3. Liguria: L. 21/92 artt. 3 e 8. Liguria: L. 21/92. Lombardia: L. 77/89 art. 4. Marche: L. 3/94 art. 22. Piemonte: L. 26/93 art. 5, co. 4. Sardegna: L. 9/88 art. 5 comma 2. Toscana: L. 73/95 art. 13.

Nota illustrativa sulla problematica sanitaria (vedasi pag. 14)

MATERIA	STATO		ENTI LOCALI	
Non discriminazione	Ente istituzionale		Ente istituzionale	
	Vari Ministeri	<p>Costituzione art. 2. Costituzione art. 3, comma 1. L. 13.10.1975 n. 654 “Ratifica di convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”. L. 25.6.1993 n. 205 recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. L. 6.3.1998 n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. D. l.vo del 25.7.1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. L. 30.7.2002 n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo”.</p>	//	//

Nota illustrativa sulla problematica della non discriminazione (vedasi pag.16).

MATERIA	STATO		ENTI LOCALI	
Creazione e gestione dei campi sosta e delle aree di transito	Ente istituzionale		Ente istituzionale	
	//	//	Comuni Regione Comuni Comuni Comuni Comuni Comuni Province e Comuni Comuni Province e Comuni Comuni Comunità montana	Emilia Romagna: L. 47/88 artt. 4, 5 e 7. Friuli: L. 11/88 artt. 4 e 5. Friuli: L. 25/91 art. 8. Lazio: L. 59/85 art. 6. Liguria: L. 21/92 artt. 2 e 4. Lombardia: L. 77/89 art. 3 Marche: L. 3/94 artt. 13 e 18. Piemonte: L. 26/93 artt. 3 e 4. Sardegna: L. 9/88 art. 3. Toscana: L. 73/95 art. 3. Trentino: 15/85 artt. 2 e 9. Umbria: L. 32/90 art. 2 Veneto: L. 54/89 art. 2.

DOCUMENTI INTERNAZIONALI

Unione

Consiglio

Risoluzioni

Concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi. N. 89/C
153/02 del 22/5/1989
(G.U.C.E. N. C 153/3 del 21.6.89)

Parlamento europeo

Risoluzioni

Concernente l'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora. S. n. del
16/3/1984.
(G.U.C.E. N. C 104/144 del 16.4.84)

Sur la situation des Tziganes dans la Communauté. Testo in francese e
italiano.
(G.U.C.E. N. C 172/153 del 24/5/1984)

Sur l'analphabétisme et l'enseignement des enfants dont les parents n'ont
pas de domicile fixe. Testo in francese. N. A2-379/88
(G.U.C.E. N. C 96/250 del 17/4/1989)

Sulle minoranze linguistiche e culturali nella Comunità europea. N. A3-
0042/94 del 9.2.94.
(G.U.C.E. N. C 61/111 del 28.2.94)

Sulla situazione degli zingari nella Comunità. N. A3-0124/94 del 21.4.94.
(G.U.C.E. N. C 128/372 del 9.5.94)

Interrogazioni scritte e risposte

Politica comunitaria concernente le popolazioni nomadi (zingari). N. 126/75 del 2.5.75

(G.U.C.E. N. C 192/17 del 22.8.75)

Zingari nella Comunità. N. 1350/77 del 9/3/1978

(G.U.C.E. N. C C 157/10 del 3.7.78)

Gruppi itineranti. N. 1566/79 del 21/1/1980

(G.U.C.E. N. C 126/64 del 27.5.80)

Zingari e girovaghi nella Comunità. N. 1185/80 del 22/9/1980

(G.U.C.E. N. C 312/43 del 29.11.80)

Azione a favore dei nomadi. N. 1796/82 del 17/12/1982

(G.U.C.E. N. C 125/3 del 9.5.83)

"Stabilimento" di cittadini di uno Stato membro viventi in abitazioni mobili. N. 84/84 (84/C 213/24) del 13/4/1984.

(G.U.C.E. N. C 213/17 del 13.8.84)

Discriminazione dei nomadi tedeschi "**Sinti**" e "**Rom**". N. 1586/84 (85/C 83/61) del 8/1/1985

(G.U.C.E. N. C 83/32 dell'1.4.85)

Riunione della Commissione con rappresentanti degli zingari e dei nomadi il 25 e 26 febbraio 1985. N. 1073/85 (85/C 310/21) del 25/7/1985

(G.U.C.E. N. C 310/13 del 2.12.85)

Studio sull'istruzione dei figli di zingari e nomadi nella Comunità.

N. 2561/85 (86/C 142/46) del 21/1/1986

(G.U.C.E. N. C 142/26 del 9.6.86)

Aiuto del Fondo sociale europeo a favore degli zingari. N. 908/87 (88/C 61/50) del 23/7/1987
(G.U.C.E. N. C 61/27 del 4.3.88)

Istruzione dei giovani appartenenti alle popolazioni nomadi. N. 1141/87 (88/C 93/73) dell'1/9/1987
(G.U.C.E. N. C 93/46 dell'11.4.88)

Istruzione dei figli di zingari e di genitori senza fissa dimora. N. 767/88 (89/C 77/75) del 22/7/1988
(G.U.C.E. N. C 77/37 del 28.3.89)

Iniziative della Commissione in relazione agli zingari. N. 407/89 (90/C 303/02) del 3/10/1989
(G.U.C.E. N. C 303/1 del 3.2.90)

Commissione nazionale consultiva della comunità gitana di Francia. N. 217/91 (91/C 130/82) del 18/2/1991
(G.U.C.E. N. C 130/42 del 21.5.91)

Progetto europeo relativo agli zingari. N. 2058/91 (92/C 89/29) del 26/9/1991
(G.U.C.E. N. C 89/19 del 9.4.92)

Interventi della polizia negli accampamenti di zingari. N. 482/92 (92/C 183/74) del 9/3/1992
(G.U.C.E. N. C 183/38 del 20.7.92)

Istruzione interculturale. N. 504/92 (92/C 274/92) del 16/3/1992
(G.U.C.E. N. C 274/38 del 22.10.92)

Immigrazione incontrollata di nomadi a Genova. N. 583/92 (92/C 281/50)
del 19/3/1992

(G.U.C.E. N. C 281/31 del 29.10.92)

Assistenza scolastica negli Stati membri della CE ai figli dei lavoratori
migranti. N. 1369/92 (92/C 317/109) del 5/6/1992

(G.U.C.E. N. C 317/53 del 3.12.92)

Partecipazione delle ONG alla lotta contro la povertà e l'emarginazione
sociale. N. 1562/92 (92/C 285/87) del 16/6/1992

(G.U.C.E. N. C 285/42 del 3.11.92)

Libera circolazione dei nomadi e ambulanti. N. 1719/92 (93/C 51/29) del
1/7/1992

(G.U.C.E. N. C 51/15 del 22.2.93)

Libre circulation des "gens du voyage". Testo in francese. N. 1720/92 (92/C
285/94) del 1° luglio 1992.

(G.U.C.E. N. C 285/44 del 3/11/1992)

Zingari della Comunità. N. 1930/92 (93/C 6/57) del 23/7/1992

(G.U.C.E. N. C 6/27 del 11.1.93)

Nomades et aires de stationnement. Testo in francese. N. 2342/92 (93/C
95/66) del 23/9/1992

(G.U.C.E. N. C 95/37 del 5.4.93)

Classe razzistica del comune di Ano Liosia (Attica) a danno degli zingari. N.
2954/92 (93/C 106/71) del 24/11/1992

(G.U.C.E. N. C 106/35 del 16.4.93)

Lingue e culture delle minoranze regionali ed etniche. N. 661/92 (93/C 95/16) del 26/3/92

(G.U.C.E. N. C 95/9 del 5/4/93)

Interrogazioni orali e dibattito

Commissione interministeriale costituita in Italia a difesa dei diritti civili degli zingari. N. 43 (H-575/87)

(Discussione Parlamento europeo n. 2-359/200 del 16/12/1987)

Partecipazione degli zingari agli studi sulla loro comunità. N. 83 (H-660/87)

(Discussione Parlamento europeo n. 2-360/258 del 20/1/1988)

Scolarisation des enfants de tziganes et de voyageurs. Testo in francese. N. 65 (H-450/90/rev.)

(G.U.C.E. N. C 3-390/208 del 16/5/1990)

Rischi di incendio per i campeggiatori. Testo in italiano e francese. N. 63 (H-0396/91)

(Discussione Parlamento europeo n. 3-405/247 del 15/5/1991)

Situazione degli zingari nei paesi dell'Europa orientale. N. 46 (H-0099/91)

(Discussione Parlamento europeo n. 3-401/262 del 20/2/1991)

Richiesta di asilo in Germania da parte di cittadini iugoslavi gitani. N. 38 (H-0448/92)

(Discussione Parlamento europeo n. 3-419/269 del 10/6/1992)

Espulsione di zingari dalla Germania. N. 111 (H-1013/92)

(Discussione Parlamento europeo n. 3-424/309 del 18/11/1992)

Proposte di risoluzioni

Sur une approche coordonnée de l'accueil réservé aux Tziganes séjournant dans la Communauté. Testo in francese.

N. 1-902/80 del 12/2/1981

Sur la discrimination dont sont victimes les Romanichels. Testo in francese.

N. 1-229/81 del 14/5/1981

Sur l'incitation à la haine raciale contre les Tziganes à Tilney, comté de Norfolk (Royaume-Uni). Testo in francese.

N. B2-583/87 del 14/6/1987

Sur les manifestations de violence à l'égard des gitans, à Rome. Testo in francese.

N. B2-1352/87 del 25/11/1987

Sur la situation des nomades en Europe. Testo in francese.

N. B2-1516/87 del 6/1/1987

Sur la situation de la communauté gitane dans l'Europe communautaire.

Testo in francese.

N. B3-0478/92 del 7/5/1992

Sur l'accord entre l'Allemagne et la Roumanie en vue du rapatriement forcé des Tziganes de Roumanie. Testo in francese.

N. B3-1503/92 del 3/11/1992

Sur l'encouragement que méritent des initiatives prises en Europe de l'Est en faveur des Gitans. Testo in francese.

N. B3-0651/93 del 14/5/1993

Sur l'accueil en Allemagne de Tziganes yougoslaves. Testo in francese.

N. B3-0995/93 del 2/8/1993

Relazioni

Sulla situazione degli Zingari nella Comunità. A nome della Commissione giuridica. Documento 1-1544/83 del 19/3/1984.

Su l'analfabetismo e l'istruzione dei bambini i cui genitori non hanno dimora stabile. A nome della Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione e lo sport. Documento A2-0379/88 del 3/2/89

Risoluzioni

Sull'analfabetismo e l'istruzione dei bambini i cui genitori non hanno dimora stabile. Documento A2-0379/88 del 17/3/89
(G.U.C.E. N. C 96/250 del 17.4.89)

Avvisi

Sur la proposition de résolution doc. 1-229/81. Sur la discrimination dont sont victimes les tziganes. Testo in francese.

Consiglio d'Europa

Comitato dei Ministri

Convenzioni

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Adottata il 10/11/1994

Raccomandazioni

Relative aux nomades apatrides ou de nationalité indéterminée. N. R (83) 1 adoptée le 22/2/1983. Testo in francese, inglese e italiano.

Recommandation n. R(2000) 4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'éducation des enfants **roms**/tsiganes en Europe. Testo in francese.

Risoluzioni

Containing recommendations on the social situation of nomads in Europe. N. (75) 13 adopted on 22/5/1975. Testo in inglese e italiano.

Assemblea Parlamentare

Raccomandazioni

Relative à la situation des Tziganes et autres nomades en Europe. N. 563 (1969) adopté le 30/9/1969. Testo in francese, inglese e italiano.

Relative aux Tziganes en Europe. N. 1203 (1993) adopté le 2/2/1993. Testo in francese ed inglese.

Interrogazioni scritte e risposte

Relative aux problèmes culturels et sociaux des populations d'origine nomade. N° 267 - Doc. 5096 del 28/6/1983. Testo in francese ed inglese.

Relative au traitement discriminatoire à l'égard des populations d'origine nomade. N° 269 - Doc. 5141 del 3/10/1983. Testo in francese ed inglese.

Réponse aux questions nn. 267 et 269 relative aux populations d'origine nomade. Doc. N. 5209 del 4/5/1984. Testo in francese ed inglese.

Relative aux caractéristiques démographiques des populations gitanes. N. 270 - Doc. 5142 del 3/10/1983. Testo in francese ed inglese.

Réponse a la question n. 270 relative aux caractéristiques démographiques des populations gitanes. Doc. N. 5210 del 4/5/1984. Testo in francese ed inglese.

Relative à la reconnaissance du peuple gitan comme minorité ethnique. N. 271 - Doc. 5162 del 16/12/1983. Testo in francese ed inglese.

Réponse a la question n. 271 relative a la reconnaissance du peuple gitan comme minorité ethnique. Doc. N. 5211 del 4/5/1984. Testo in francese ed inglese.

Relative à l'exclusion des gitans des minorités ethno-linguistiques en Italie. N. 274 - Doc. 5182 del 2/2/1984. Testo in francese ed inglese.

Réponse a la question n. 274 relative à l'exclusion des gitans des minorités ethno-linguistiques en Italie. Doc. 5212 del 4/5/1984. Testo in francese ed inglese.

Proposte di raccomandazione

Relative à la situation juridique des nomades dans les Etats membres du Conseil de l'Europe. Testo in francese. N. 4696 del 30/3/1981

Rapporti

Sur les Tziganes en Europe. Doc. 6733 dell'11/1/1993. Testo in francese ed inglese.

Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali dell'Europa (CPLRE)

Risoluzioni

Sur le rôle et la responsabilité des collectivités locales et régionales face aux problèmes culturels et sociaux des populations d'origine nomade. Testo in francese e italiano. N. 125 (1981) adottata il 29/10/1981

On Gypsies in Europe: the role and responsibility of local and regional authorities. N. 249 (1993) del 18/3/1993. Testo in inglese.

Il contributo degli zingari alla costruzione di un'Europa tollerante. Testo in italiano e francese. N. 16 (1995) adottata il 31 maggio 1995.

Audizioni

Les Tziganes et l'Europe: transmission de la tradition dans une Europe en mutation. Testo in francese. N. CPL/Cult (27) 11 del 12-13 luglio 1991.

Conclusioni

Les Tziganes dans la commune, Conclusions du colloque. 15-17 octobre 1992. Testo in francese. N. Coll/Tsi (92) 16 rév. Del 25/11/1992

Rapporti

Les Tziganes en Europe: rôle et responsabilités des autorités locales et régionales, 16-18 mars 1993 (aboutit à la résolution 125 (1981)). Testo in francese. N. CPL (28) 10 Part I del 16/3/1993

Comitati di esperti

Conferenza dei Ministri europei della Giustizia - Comitato di esperti per i documenti d'identità e la circolazione delle persone (CAHID)

Rapporti

Examen des question juridiques liées à la circulation des nomades. Testo in francese. Projet de rapport final d'activité CAHID (86) 3 del 31/7/1986

Convenzione Culturale Europea - Consiglio della Cooperazione Culturale (CDCC)

Rapporti

La formation des enseignants des enfants tziganes. 20ème séminaire de Donauedchingen, Allemagne, 20-25 juin 1983 (avec une recommandation). Testo in francese. N. DECS/EGT (83) 63.

Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)

Raccomandazioni

La lotta contro il razzismo e l'intolleranza verso i **rom**/zingari. N. 3 del 6 marzo 1998.

Comitato europeo sulle migrazioni (CDMG)

Rapporti

La situazione degli zingari (**rom** e **sinti**) in Europa. N. (95) adottato il 5 maggio 1995.

Altri Organismi internazionali

Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE)

Documenti

Riunione di Copenhagen. Testo in italiano e francese. 5-29 giugno 1990, Copenhagen, 1990

Réunion d'experts de la CSCE sur les minorités nationales. Testo in francese. 1-19 juillet 1991, Genève, 1991

Riunione di Mosca della conferenza sulla dimensione umana. Testo in italiano e francese. 10 settembre - 4 ottobre 1991, Mosca, 1991

Document de Helsinki. Les défis du changement. Testo in italiano (con omissis) e francese. 12 juin 1992, Helsinki, 1992

Organizzazione delle Nazioni Unite

Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques. Commission des droits de l'homme. Projet de résolution. Testo in francese.

E/CN.4/Sub.2/L.670 (26/8/1977)

Rapport de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques. Commission des droits de l'homme. Testo in francese.

E/CN.4/1261 - E/CN.4/Sub.2/399 (24/10/1977)

NGO committee recommends 30 organizations for consultative status (version anglaise).

Press release Committee on NGOs (1/3/1979)

393 rd Meeting (PM)

Protection des minorités. Commission des droits de l'homme. Projet de résolution. Testo in francese.

E/CN.4/Sub.2/1991/L.9 (19/8/1991)

Le droit de toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Commission des droits de l'homme. Projet de décision. Testo in francese.

E/CN.4/Sub.2/1991/L.65 (28/8/1991)

Prevention of discrimination and protection of minorities. Commission of human rights. Testo in inglese.

E/CN.4/Sub.2/1992/L.11/Add.5 (28/8/1992)

Iniziativa Centro Europea (CEI)

Strumento CEI per la tutela dei diritti delle minoranze. Testo in italiano e inglese.

Budapest (15 novembre 1994)

LEGGI REGIONALI

Emilia Romagna

- L. r. 12.1.1985, n. 2 “Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale”.
- L. r. 23.11.1988, n. 47 “Norme per le minoranze nomadi in Emilia Romagna”.
- L. r. 6.9.1993, n. 34 contenente modifiche della L. r. 23.11.1988, n. 47 “Norme per le minoranze nomadi in Emilia Romagna” e della L. r. 12.1.1985, n. 2 “Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale”.

Friuli-Venezia Giulia

- L. r. 14.3.1988, n. 11 “Norme a tutela della cultura '**Rom**' nell’ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia”.
- L. r. 20.6.1988, n. 54 "Modificazione alla L.r. 14.3.1988, n. 11 "Norme a tutela della cultura '**Rom**' nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia”.
- L. r. 24.6.1991, n. 25 “Modificazioni ed integrazioni alla L. r. 14.3.1988, n. 11 "Norme a tutela della cultura '**Rom**' nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia”, già modificata dalla L. r. 20.6.1988, n. 54.

Lazio

- L. r. 3.5.1985, n. 59 "Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici".
- L. r. 24.5.1985, n. 82 “Norme in favore dei **Rom**”.
- L. r. 30.3.1992, n. 29 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio".

Liguria

- L. r. 27.8.1992, n. 21 “Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi”.

Lombardia

- L. r. 22.12.1989, n. 77 “Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi”.

Marche

- L. r. 5.1.1994, n. 3 “Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie”.

Piemonte

- L. r. 10.6.1993, n. 26 “Interventi a favore della popolazione zingara”.

Sardegna

- L. r. 9.3.1988, n. 9 “Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi”.

Toscana

- L. r. 8.4.1995, n. 73 “Interventi per i popoli **Rom e Sinti**”.

Trentino - Alto Adige

- L. p. 2.9.1985, n. 15 “Norme a tutela degli zingari”.

Umbria

- L. r. 27.4.1990, n. 32 “Misure per favorire l’inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale”.

Veneto

- L. r. 22.12.1989, n. 54 “Interventi a tutela della cultura dei **Rom** e dei **Sinti**”.

Le rimanenti Regioni (Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo, Molise, Valle D'Aosta) non hanno legiferato nella materia di cui trattasi.

CIRCOLARI MINISTERIALI

Ministero dell'Interno

- ◆ Circolare Min. Int. Amm. Civ. Enti Locali. n. 17/73 dell' 11.10.1973 (Pos. 15900.2.22 - prot. 7063)
Oggetto: Problema dei nomadi.
- ◆ Circolare Min. Int. Amm. Civ. Enti Locali (80) 19 (1) del 31.7.1980 (Prot. n. 15900.2.22)
Oggetto: Spettacoli viaggianti e correlate iniziative teatrali e culturali itineranti di vario tipo.
- ◆ Circolare Min. Int. Amm. Civ. Enti Locali (85) n. 4 del 5.7.1985 (4025-151-XXVII / P.6)
Oggetto: Problema dei nomadi.
- ◆ Circolare F.L. n. 9 dell'8.4.1988 (6D/22/4)
Oggetto: Art. 29, comma 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
- ◆ Circolare Min. Int. Amm. Civ. Enti Locali (88) n. 6 del 6.6.1988 (Prot. n. 08802584-15100/1359)
Oggetto: Legge 18.3.1968 n. 337 - Spettacoli viaggianti.
- ◆ Circolare Min. Int. Amm. Civ. Enti Locali n. 8 (89) dell'1.7.1989 (Prot. 08903161-15100/10304)
Oggetto: Ordinanza sindacale d'urgenza. Responsabilità - Controllo.
- ◆ Circolare Min. Int. Dip. P. S. n. 4 del 18.1.1991 (Pos. n. 559/443-123/A-200420/I 6/2/1/1)
Oggetto: Insediamenti di nomadi, zingari ed extracomunitari. Attività di vigilanza e di controllo.
- ◆ Circolare Min.Int. Dip. P. S. del 28.5.1993 (Prot. 559/C.7074.12971 A (1))
Oggetto: Nomadi - Dislocazione sul territorio.

◆ Circolare Min. Int. Amm. Civ. Enti Locali. n. 8 (95) del 29.5.1995 (Prot. 09502534 / 15100 / 325)

Oggetto: Precisazioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani.

Ministero della Giustizia

◆ Circolare del 21.5.1965 (prot. 581).

Oggetto: Legislazione attinente gli zingari

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

◆ Raccomandazione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 14.4.1981.

◆ Circolare n. 207 del 16.7.1986.

Oggetto: Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado.

◆ Circolare n. 400 del 31.12.1991

Oggetto: Iscrizione degli alunni alle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado.

◆ Circolare n. 67 del 7.3.1992 (prot. 366).

Oggetto: Legge 23.12.91 n. 423. Soppressione della ratifica ministeriale ai fini dell'iscrizione negli istituti e scuole di istruzione secondarie di studenti provenienti dall'estero.

◆ Circolare n. 5 del 12.1.1994 (prot. n. 17).

Oggetto: Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi di permesso di soggiorno. Modifiche e integrazioni del paragrafo 7 della C. M. 31.12.91 n. 0400, già modificato dalla C. M. 7.3.92 n. 67.

◆ Documento del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 14.7.1995.

Ministero per i Beni e le attività culturali

- ◆ Circolare n. 337 del 18.3.1968

Oggetto: Disposizioni sui circhi equestri e sugli spettacoli viaggianti.

Prefetture

- ◆ Circolare della Prefettura di Torino (6 marzo 1981)
Oggetto: Nomadi.
- ◆ Circolare della Prefettura di Torino (8 aprile 1981)
Oggetto: Nomadi.
- ◆ Circolare del Provveditorato agli Studi di Torino (9 marzo 1981)
Oggetto: Nomadi.
- ◆ Circolare della Prefettura di Asti (31 luglio 1985)
Oggetto: Problema dei Nomadi.
- ◆ Circolare della Prefettura di Asti (15 febbraio 1986)
Oggetto: Il problema dei Nomadi e in particolare dei Minori Nomadi in Piemonte.

VARIE

Comune di Roma

- Deliberazione n. 31 del 29/3/1999 “Linee programmatiche di indirizzo per gli interventi dell'Amministrazione Comunale finalizzati all'integrazione delle popolazioni **Rom**, **Sinti** e Caminanti”.

Associazione mondiale dei Rom - Romani Union

Statuto dell'Associazione, organismo non governativo riconosciuto dall'O.N.U. il 2 marzo 1979.

Documento degli zingari italiani presentato al 3° Congresso mondiale della Romani Union (Maggio 1981).

Ultima versione in data 13 aprile 2006 ore 11,42